



SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE FAENZA

*Contratto misto per lavori di manutenzione ordinaria,
programmabile, non programmabile e straordinaria del suolo
pubblico inerente la viabilità di pertinenza dell'Unione della
Romagna Faentina e della relativa segnaletica stradale*

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

IL PROGETTISTA
(Ing. Patrizia Barchi)

I COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

(Geom. Jlenia Bondoni)

(Arch. Eleonora Visani)

CONTRATTO D'APPALTO PER (NOTA: scrivere oggetto)

* * * *

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, redatta ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 tra l'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA (Cod. fisc.), di seguito denominato anche "appaltante" o "committente", per il quale interviene, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina, come da incarico conferito con Decreto del Presidente dell'Unione medesima del Prot. n., Sig., nato a il e domiciliato per la carica in Faenza, Piazza del Popolo n. 31, nella sua esclusiva qualità di Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che opera in nome e per conto dell'Unione stessa in forza dell'art. 28 del Regolamento degli uffici e dei servi dell'Unione e in forza della convenzione di trasferimento delle funzioni inerenti i Lavori Pubblici all'Unione della Romagna Faentina, sottoscritta tra i Comuni aderenti e Unione della Romagna Faentina con atto Rep. URF n. 390 del 23/12/2016,

e
la/il(Cod. fisc.) con sede a in Via; per la/il quale interviene nel presente atto, in qualità di, il Sig., nato a, il e domiciliato per la carica in, Via n., il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della citata, di seguito denominata anche "esecutore", "appaltatore" e "concessionario.

PREMESSE

- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. del, Prot. gen. n. sono stati approvati gli atti di gara e si è determinato di procedere mediante procedura ristretta per l'affidamento dell'appalto di, ponendo a base di gara l'importo complessivo stimato in €..... (IVA esclusa) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in €.....;
- entro il termine previsto, come risulta dal verbale (Prot. n. del), hanno presentato domanda di partecipazione n. imprese;
- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. del, Prot. gen. n. sono stati invitati gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara ;
- entro il termine previsto, come risulta dal verbale della seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti le offerte del (Prot. n. del), hanno presentato offerta n. imprese ammesse a valutazione;
- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. del Prot. gen. si è determinato di aggiudicare l'appalto in oggetto alla ditta, che ha presentato l'offerta più
- accertata la regolarità contributiva della ditta..... in data per la stipula del contratto;

[Nota: solo in ipotesi di avvalimento inserire i periodi sottostanti]

- dato atto che il concorrente ha soddisfatto la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento;
- preso atto della documentazione allegata all'offerta presentata in sede di gara (prot. gen. n.) prevista dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/216 in ipotesi di avvalimento;
- richiamato il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si è obbligata nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie ivi indicati per tutta la durata dell'appalto;
- acquisita altresì la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga sia verso il concorrente che verso la stazione appaltante committente a mettere a disposizione per tutta la durata contrattuale le risorse necessarie indicate di cui è carente il concorrente;
- dato atto che a norma dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E SOGGETTI DELLA STAZIONE APPALTANTE...

ART. 2 – CAUZIONE DEFINITIVA.....

ART. 3 - OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE AI FINI DELL'ESECUZIONE.....

ART. 4 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....

ART. 5 – CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE.....

ART. 6 – OBBLIGHI A TUTELA DEL LAVORO E INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

ART. 7 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

ART. 8 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 9 – CENTRO OPERATIVO

ART. 10 - DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA.....

ART. 11 – SICUREZZA NEI CANTIERI

ART. 12 - ANDAMENTO E SVILUPPO DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL'APPALTO.....

ART. 13 - VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....

ART. 14 - AUMENTO E DIMINUZIONE DEGLI INTERVENTI.....

ART. 15 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI.....

ART. 16 - OGGETTI RINVENUTI E DIFESA AMBIENTALE.....

ART. 17 - DURATA DEL CONTRATTO -CONSEGNA DEL CONTRATTO – PRESA IN CARICO E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

ART. 18 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

ART. 19 - PAGAMENTI DEL PREZZO DI APPALTO

ART. 20 - REVISIONE PREZZI.....

ART. 21 – ORARIO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 22 - TERMINI PER LE OPERE, GLI INTERVENTI E E PRESTAZIONI, CONTABILIZZAZIONE E RELATIVE PENALI

ART. 23 – LAVORI OPZIONALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 24- ESECUZIONE D’UFFICIO DELLE ATTIVITÀ.....

ART. 25– ATTIVITA' MAGGIORMENTE ESPOSTA A RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

ART. 26- SUBAPPALTO.....

ART. 26- BIS (EVENTUALE) AVVALIMENTO

ART. 27- VERIFICA PER LA SICUREZZA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA.....

ART. 28 DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE. RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE DEL CONCESSIONARIO

ART. 29 - DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

ART. 30 - CONTROVERSIE

ART. 31– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 32- OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.....

Art. 33 – FACOLTA' DI RECESSO

ART. 34 - SCIOPERI.....

ART. 35 - ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI.....

ART. 36 - MISURA ED ACCERTAMENTO DELLE OPERE.....

ART. 37- DIFETTI DI COSTRUZIONE.....

ART. 38 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....

ART. 39 - CERTIFICATO DI COLLAUDO

ART. 40 - DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.....

ART. 41 – RINVIO

ART. 42– SPESE.....

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto e soggetti della Stazione Appaltante

- L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni di servizio, la concessione di servizio e le dotazioni di servizio dettagliate dall'art. 1 del Capitolato Speciale Capitolo I Norme Tecniche Amministrative e definite dagli ulteriori Capitoli II e III del medesimo.
- L'Appaltatore, in sede di esecuzione, è tenuto a dare piena attuazione dei contenuti dell'offerta tecnico-gestionale presentata in sede di gara, allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale del medesimo e costituente specifica obbligazione contrattuale in sede di esecuzione.
- Il presente contratto è contratto misto.
- Nel presente contratto si richiamano integralmente le definizioni di cui alla Premessa del Capitolato Speciale.
- In sede di esecuzione delle opere, delle prestazioni di servizio, della concessione di servizio e delle dotazioni di servizio oggetto del presente contratto, l'Appaltatore è tenuto a garantire l'osservanza delle obbligazioni e prescrizioni tutte poste a suo carico dagli articoli seguenti; è tenuto inoltre all'integrale osservanza della disciplina dell'esecuzione come risultante dal Capitolato Speciale Capitoli I,II,III.
- Il presente contratto è contratto misto, in quanto comprendente, come evidenziato dal capitolato, oltre a lavori anche prestazioni di servizio e dotazioni di servizio e concessione del servizio di pronto intervento per ripristino sicurezza stradale, con oggetto principale del contratto costituito da appalto di lavori.
- L'importo complessivo del presente contratto, in relazione all'intera durata del medesimo, come prevista dall'art. 1 del capitolo I del capitolato speciale e dal successivo art. 17 è pari, indicativamente, a € _____ (i.v.a. esclusa). Tale importo indicativo è determinato dall'importo complessivo offerto dall'aggiudicatario per lavori, prestazioni di servizio e dotazioni di servizio obbligatorie, ai sensi del capitolo I, art. 2, del Capitolato Speciale, al ribasso rispetto al corrispondente importo complessivo a base di gara pari ad € € 3.297.660,00 (al netto degli oneri di sicurezza), oltre agli oneri di sicurezza pari ad € 56497,20.
- Il Servizio di attuazione del piano operativo per emergenza neve-ghiaccio, prestazione obbligatoria eventuale, salvo la reperibilità, verrà remunerato solo se attivato e in funzione delle esigenze che si verificheranno nel corso dell'appalto.
- Per il servizio in concessione di pronto intervento per ripristino sicurezza stradale, Il committente non verserà alcun compenso per tale servizio, l'aggiudicatario potrà rivalersi direttamente nei confronti del soggetto responsabile dell'evento dannoso, come indicato nel presente contratto e nel Capitolato Speciale.
- Nel triennio di durata del contratto, l'Amministrazione si riserva di affidare all'aggiudicatario lavori opzionali di manutenzione straordinaria del suolo pubblico come precisato nel Capitolato Speciale. Con riferimento ai lavori opzionali si applicheranno i prezzi unitari dell'elenco prezzi posto a base di gara ribassati del ribasso offerto.
- L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori e prestazioni di servizio eventuali ed opzionali sopra indicati, a richiesta del committente, nei termini e con le modalità stabilite dal Capitolato e dal presente contratto ed alle condizioni economiche di cui all'offerta presentata, per quanto non costituenti tra le parti vincolo sul piano economico.
- Tutti gli importi indicati nel presente contratto sono da intendersi IVA esclusa.
- Le prestazioni di servizio ed i lavori oggetto del presente appalto dovranno essere svolti secondo i criteri ambientali minimi per gli acquisti e la progettazione previsti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/12/2015 (S.O. G.U. n. 16 del 21/01/2016).
- I soggetti della stazione appaltante in fase di esecuzione del contratto sono il Responsabile unico del procedimento e il Direttore dei lavori e l'ufficio di direzione lavori, il Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, che eserciteranno le funzioni e le attività previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 2 – Cauzione Definitiva

- L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva da prestare con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

- La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Attualmente le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo 1.2 ed alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. 12.3.2004 n. 123.

- La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

- Come previsto dall'art. 103, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

- Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l'esecutore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.

- La garanzia di cui al comma 1, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art. 103, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (comprensivo del certificato di verifica di conformità delle prestazioni di servizio) , o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del contratto misto risultante dai relativi certificati.

- La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze finali della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

- L'Unione della Romagna Faentina ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

- L'Unione della Romagna Faentina può richiedere all'Esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore ai sensi dell'art. 103, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

- L'esecuzione dei lavori e dei servizi in oggetto è garantita dalla garanzia fideiussoria di € _____ prestata mediante _____, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'appaltante ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, co. 5, D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3 - Obbligazioni dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione

- L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del contratto, è tenuto a garantire la piena ed integrale osservanza delle seguenti obbligazioni:

a) disponibilità permanente, per l'intera durata dell'appalto, delle attrezzature e dotazioni strumentali minime, indicate all'art. 6-punto 6.2 del Capitolo III del Capitolato Speciale;

b) disponibilità permanente, per l'intera durata dell'appalto, di una struttura organizzativa aziendale con organico tecnico – amministrativo compatibile con la consistenza e le professionalità minime richieste dall'art. 6- punto 6.3 del Capitolo III° del Capitolato Speciale;

c) disponibilità giornaliera (per le giornate lavorative, come indicate all'art. 21 del presente contratto) permanente, per l'intera durata dell'appalto, di una dotazione minima di personale operativo in grado di intervenire per la realizzazione, anche in contemporanea, degli interventi oggetto del presente appalto, pari

ad almeno 10 unità, di cui almeno 3 dotate della qualifica di "capo squadra" e n° 1 "coordinatore tecnico" dotato del diploma di geometra o di titolo superiore (vedi anche art. 6 punto 6.3 del Capitolo III del Capitolato Speciale);

d) disponibilità permanente, per l'intera durata dell'appalto, di impianto di produzione di conglomerato bituminoso con idoneo titolo che garantisca la possibilità di approvvigionamento dei materiali secondo le esigenze temporali quantitative e qualitative, ubicato nel raggio massimo di 60 km dal territorio dell'Unione della Romagna Faentina così come prescritto all'art. 6 – punto 6.2 del Capitolo III del Capitolato Speciale.

e) disponibilità permanente, per l'intera durata dell'appalto, di uffici e di idoneo centro operativo, ubicato nell'ambito del Territorio del Comune di Faenza, con caratteristiche, dotazioni, funzioni e compiti conformi all'art.6 – punti 6.1 del Capitolo III del Capitolato Speciale;

- Inoltre l'Appaltatore dovrà procedere alla consegna al Direttore dell' esecuzione (DEC) delle dotazioni di servizio per attività di tipo gestionale di cui all'art. 2 punto 2.11 del Capitolo III del Capitolato Speciale entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori (anche sotto le riserve di legge).
- In caso di ritardo nella consegna di quanto richiesto al comma precedente si rimanda alla disciplina di cui al successivo art. 22.

Art. 4 - Oneri a carico dell'Appaltatore

• Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal comma 4 dell'art.32 del D.P.R. n.207/2010 sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi risultanti dall'offerta:

- a)** le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari;
- b)** le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
- c)** le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
- d)** le spese per il risarcimento dei danni di ogni genere e per il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati o non occupati temporaneamente dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- e)** non risultano a carico dell'Appaltatore le spese per le occupazioni temporanee per formazione di cantieri su suolo di proprietà dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina, depositi temporanei di materiali ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione degli interventi delle opere e delle prestazioni appaltate;
- f)** tutte le spese per ulteriori opere provvisoriale e/o dispositivi di protezione individuale necessari alla realizzazione degli interventi e delle prestazioni oggetto dell'appalto che non risultino già compresi nella quota relativa ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- g)** le spese per i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere su cui sono stati eseguiti gli interventi e quanto occorre per dare, all'atto del certificato di regolare esecuzione annuale rilasciato ai sensi dell'art. 39 le stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti al successivo art. 24;
- h)** le spese per la raccolta periodica delle fotografie relative ai lavori ed alle prestazioni appaltate, durante il periodo contrattuale, come richieste dalla Direzione Lavori in conformità delle previsioni del capitolato speciale;
- i)** le spese per la fornitura e l'esposizione dei cartelli descrittivi delle opere, ove obbligatorio, con le scritte e dimensioni fissate dalla D.L., e di segnalazioni temporanee di cantiere conformi a quanto previsto dal Codice della Strada;
- j)** nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;
- k)** è fatto obbligo all'Appaltatore di istruire a proprie spese tutta la documentazione necessaria da presentare alla Direzione Lavori per l'ottenimento dei certificati di collaudo rilasciati dai competenti enti ed uffici, per qualsivoglia apparecchiatura, attrezzatura ed impianto oggetto dell'Appalto, fermi restando gli obblighi in materia dell'Appaltatore relativi alle attrezzature di cantiere;

- l)** tutti gli interventi, devono essere realizzati previa verifica della presenza di sottoservizi con gli Enti gestori interessati, al fine di evitare rischi di interferenza e garantire l'esatta esecuzione degli interventi; inoltre nel corso dell'esecuzione degli interventi risulta a carico dell'Appaltatore anche l'onere del coordinamento degli enti erogatori di servizi (HERA, TELECOM, ENEL, ITALGAS, ecc...);
- m)** l'onere per il conseguimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie ad accessi attraverso proprietà di terzi anche secondo le norme vigenti in materia di espropriazione e di occupazione di immobili per causa di pubblica utilità;
- n)** l'onere per il conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'impianto e l'esercizio di cantiere, nonché l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e permessi da richiedersi a terzi, enti statali, regionali, provinciali, comunali o altri che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente contratto e più genericamente per una corretta e funzionale gestione degli impianti oggetto dell'appalto;
- o)** la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori, ove necessari, per l'approvvigionamento dell'acqua e dell'energia elettrica necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione degli interventi appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per canoni e consumi dipendenti dai predetti servizi; con obbligo di ricorso, in caso di ritardo negli allacciamenti da parte delle Aziende erogatrici, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione degli interventi;
- p)** la formazione ed il mantenimento dei cantieri, compresa ogni attrezzatura necessaria per una piena e perfetta esecuzione degli interventi appaltati compreso il prelievo, l'allontanamento o accantonamento di recinzioni esistenti, di alberi, arbusti, materiali, tettoie, lo sbancamento e lo spianamento del terreno e quanto altro necessario per sgomberare l'area da utilizzare, compreso lo spazzamento della neve;
- q)** tutte le operazioni di collocazione e ritiro della segnaletica secondo quanto stabilito dalle norme per l'occupazione del suolo pubblico e il Codice della Strada; il segnalamento anche provvisorio e delimitazione dei cantieri, anche mobili, nonché qualunque operazione o fornitura relativa allo spostamento degli stessi e/o delle barriere o recinzioni durante lo svolgimento degli interventi; la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di segnaletica orizzontale, di semafori, di barriere, di segnalazione di deviazioni, di fanali di segnalazione notturna dove prescritto o richiesto dalla sicurezza per il transito veicolare e pedonale, infine tutto quanto previsto dal Codice della Strada per cantieri stradali e per segnalazioni, delimitazioni e ogni altra conseguenza relativa agli interventi. Il Direttore Lavori a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità potrà ordinare specifiche installazioni e l'Appaltatore è obbligato ad ottemperarvi (esempio: impianto semaforico provvisorio a tempi regolabili). In caso di interventi di manutenzione programmata e nei casi in cui si renda necessario lo sgombero dell'area su cui si interviene, l'Appaltatore dovrà espletare tutta la procedura relativa all'ordinanza e con apposizione di segnali di preavviso dell'intervento almeno 48 ore prima e successivo recupero degli stessi;
- r)** lo spostamento, ove necessario, e la rimessa in funzione di linee elettriche aeree interessanti l'area di cantiere, o la messa in atto di tutti gli accorgimenti per lavorare in sicurezza, nonché lo spostamento di canalizzazioni e linee di servizio sotterranee, condotte di scarichi fognari o altri sottoservizi che costituiscano impedimenti all'impianto di cantiere e/o del normale svolgimento degli interventi, salvo che tali oneri non rientrino negli obblighi degli erogatori dei sottoservizi. In tal caso sarà cura dell'Appaltatore curare il coordinamento degli interventi;
- s)** gli interventi oggetto dell'appalto devono svolgersi senza interrompere il traffico, salvo i casi in cui tale cautela risulti tecnicamente necessaria e comunque non si dovrà impedire, salvo diversa disposizione del Committente, l'uso istituzionale delle aree ed impianti interessati. E' a carico dell'Appaltatore il mantenimento della viabilità pubblica esistente, nel rispetto del Codice della Strada e dei relativi regolamenti, nonché delle ulteriori norme Comunali e locali, nonché delle disposizioni che saranno impartite in proposito dai competenti uffici e dal Direttore dei Lavori; l'Appaltatore è tenuto altresì a non impegnare le aree destinate a pubblica viabilità e alla realizzazione di servizi pubblici non comprese nell'appalto e a non intralciare comunque la realizzazione di opere affidate ad altre imprese. E' pure a carico dell'Appaltatore il mantenimento della continuità del transito di pedoni e utenti di ogni tipo, mediante la predisposizione di percorsi segnalati e/o protetti in modo che i suddetti utenti possano transitare, restando inteso che è esclusivo compito dell'Appaltatore evitare le possibili cause di infortuni o danni a persone e/o cose;
- t)** tutte le opere provvisorie, come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno, lumi, e licenze relative, armature, cantine, casseri, sagome, puntelli, taglie, attrezzi ed utensili e tutto quanto insomma può occorrere per dare compiuta e perfezionata l'opera. Saranno del pari a carico dell'Appaltatore tutte le spese occorrenti per l'incanalamento e lo smaltimento provvisorio delle acque, lo spazzamento delle nevi e tutto quanto può occorrere per permettere l'esecuzione degli interventi operativi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni del Capitolato Speciale;
- u)** il trasporto di materiali non utilizzabili di risulta da lavori di escavazioni, demolizioni, rimozioni; lo

smaltimento di rifiuti solidi e liquidi individuando ed utilizzando per tutti idonee discariche in attività e regolarmente autorizzate in conformità alle vigenti norme di legge. Prima dell'inizio degli interventi l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla D.L. e al Responsabile del procedimento l'ubicazione della discarica prescelta e gli estremi delle autorizzazioni, predisponendo ove necessario il piano di smaltimento secondo le prescrizioni delle autorità competenti ed in conformità al DPR 120/2017; in particolare dovranno essere conferiti a discarica autorizzata i materiali plastici e residui dei prodotti vernicianti e simili. Per la segnaletica verticale l'Appaltatore dovrà depositare il materiale metallico (ferro, acciaio, alluminio) rimosso ed opportunamente smontato presso il proprio magazzino ed a disposizione del Committente, stoccato in forma differenziata ed ordinata secondo prescrizioni della D.L.;

v) gli oneri derivanti da interruzioni del lavoro richiesto od imposto da parte di Enti o autorità esterne al Committente, o per esigenze particolari del Committente stesso, che non saranno considerate cause di forza maggiore;

w) gli oneri derivanti dalla esecuzione degli interventi fuori orario di lavoro; in casi particolari la D.L. potrà ordinare l'esecuzione degli interventi anche di notte senza maggiorazioni, con la sola eccezione degli interventi in reperibilità su richiesta specifica, che verranno compensati come previsto all'art. 7 del Capitolo III del Capitolato Speciale;

x) al termine dei singoli interventi, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le pulizie dell'area oggetto dell'intervento in modo che risulti perfettamente in ordine, pulita, libera da residui in ogni sua parte e utilizzabile subito dopo che gli interventi sono terminati;

y) il mantenimento di tutti gli accorgimenti necessari ad impedire che il traffico possa deturpare la segnaletica orizzontale prima che i prodotti utilizzati siano asciutti o stabilizzati; in ogni caso la cancellatura di sbavature o deturpazioni è a carico dell'Appaltatore;

z) la fornitura tempestiva alla D.L. del programma operativo degli interventi (GANTT) giornaliero e quindicinale, dettagliato e nominativo;

aa) la fornitura anche in via telematica alla D.L. dei rapportini giornalieri relativi alle lavorazioni svolte, consegnati a conclusione di ogni mese, entro il giorno 05 del mese successivo, opportunamente vistati dagli organi dell'esecuzione individuati dal committente;

bb) le lavorazioni dovranno essere organizzate in maniera da creare il minore disagio alla cittadinanza. A questo proposito l'Appaltatore dovrà predisporre quanto necessario per informare il cittadino degli interventi che si vanno a fare, con l'uso di appositi cartelli. L'Appaltatore dovrà inoltre curare un'adeguata informazione ai cittadini degli interventi programmati anche attraverso gli organi di informazione, con forme e metodi che dovranno essere approvati dalla D.L.;

cc) Non saranno accettati in cantiere lavoratori privi di tessera di riconoscimento come sopra definita, salvo quanto disposto al comma 4 del suddetto articolo. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto di tali obblighi in capo a tutti i datori di lavoro e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere; provvederà ad allontanare i lavoratori impiegati, ricorrendone i presupposti, che omettano o si rifiutano di esporre la suddetta tessera, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro instaurato, segnalando il fatto alle Autorità di controllo competenti.

dd) Nel caso in cui venga disposta la sospensione degli interventi da parte della D.L. e/o del Responsabile del procedimento, per una causa di cui all'art. 107 del Dlgs n.50/2016 resta a carico dell'Appaltatore l'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, franamenti di terra o altri eventi dannosi, restando a carico esclusivo dell'impresa appaltatrice e non considerati come dovuti a causa di forza maggiore i danni che possano derivare da inadempienza alla presente clausola; la conservazione dei materiali e delle opere giacenti in cantiere;

ee) l'effettuazione di sopralluoghi per determinare preventivamente il tipo e le dimensioni dell'intervento, il rilievo di misure, la stesura del preventivo e la fornitura della documentazione anche fotografica e delle informazioni alla D.L.;

ff) la redazione di tutti gli elaborati di cantiere per spiccati, sterri, reti di impianti e servizi, opere di finitura, particolari costruttivi e quant'altro necessario per la realizzazione degli interventi, le copie dei disegni d'assieme e di dettaglio, su carta e su lucido e su supporto informatico in formato DWG e/o DXF nella versione richiesta dalla D.L., relativi agli interventi effettuati e tutti i modelli e tutti i campioni di lavoro e di materiali che fossero richiesti; il calcolo delle strutture di ogni tipo, compreso gli interventi di segnaletica verticale di grandi dimensioni su portali, a bandiera e simili;

gg) per quanto riguarda le verifiche relative allo stato del suolo pubblico oggetto dell'appalto, che dovranno pure essere effettuate dall'Appaltatore a sua cura e spese, assumono importanza particolare tutte quelle relative alla verifica della presenza di buche o avvallamenti o sconnessioni della pavimentazione per evitare pericoli alla pubblica incolumità. A tale scopo l'Appaltatore dovrà fare delle ispezioni periodiche di cui rilascerà verbale al Committente, con periodicità e modalità da concordarsi e comunque non superiore all'anno. Oltre alle ispezioni periodiche, la D.L. potrà richiedere specifiche verifiche e a tale scopo l'Appaltatore dovrà fare le necessarie ispezioni conseguenti di cui rilascerà verbale

alla D.L.;

hh) le verifiche relative allo stato della segnaletica verticale oggetto dell'appalto, che dovranno pure essere effettuate dall'Appaltatore. In particolare tutte quelle relative alla verifica della solidità dei supporti o componenti, per evitare pericoli alla pubblica incolumità. A tale scopo l'Appaltatore dovrà fare delle ispezioni periodiche di cui rilascerà verbale al Committente, con periodicità e modalità da concordarsi con la D.L. Oltre alle ispezioni periodiche, la D.L. potrà richiedere specifiche verifiche e a tale scopo l'Appaltatore dovrà fare le necessarie ispezioni conseguenti di cui rilascerà verbale alla D.L. stessa;

ii) l'esecuzione di fotografie digitali di insieme e di dettaglio in occasione di sopralluoghi o durante lo svolgimento e dopo ultimati gli interventi; a richiesta della D.L. dovrà essere consegnata allo stesso copia su CD, catalogata in forma tale da essere facilmente gestita in un'anagrafe complessiva; le modalità di fornitura e catalogazione dovranno essere approvate dal Responsabile del procedimento;

jj) a richiesta della D.L. dovrà essere sottoposta agli stessi la preventiva campionatura di ogni materiale da porre in opera, accompagnata da documentazione tecnica atta ad individuare le caratteristiche e prestazioni dei materiali stessi e la loro conformità alle prescrizioni di Capitolato; dovranno essere sottoposte alla D.L. campioni di ditte diverse, fra le quali lo stesso opererà la scelta, fermo restando la facoltà di rifiutare comunque materiali ritenuti inadatti, a suo insindacabile giudizio. I campioni dei materiali scelti dalla D.L. saranno depositati presso l'Ufficio competente;

kk) fornitura di personale, degli strumenti e degli accessori necessari per i rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, rilievi contabili, ispezioni ed assaggi, richiesti dalla DL e ciò sino al momento della stesura del verbale di riconsegna degli impianti, che potrà avvenire solo dopo espletate le verifiche di cui al successivo art. 17;

ll) l'approntamento di ogni mezzo, materiale, mano d'opera, combustibile, ecc.. e il pagamento di ogni corrispettivo relativo per l'esecuzione di prove di laboratorio, di prove di verifica e/o collaudo anche in corso di esecuzioni dei lavori, delle opere, dei materiali, degli impianti e delle apparecchiature che la D.L. richiederà di effettuare, come per esempio qualità dei materiali e della posa in opera, verifica dell'aderenza superficiale dell'asfalto, prove di carico con piastre, ecc., compresa l'assistenza e quant'altro necessario; dopo queste operazioni di prova o collaudo, il ripristino di quello che sia stato alterato o demolito sarà parimente a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà provvedere inoltre a tutte le spese relative a prove in situ o di prelievo ed invio dei campioni agli istituti di prova che saranno tassativamente indicati dal Committente e pagare gli oneri per le prove effettuate agli istituti o laboratori o in situ. Parimenti sono a carico dell'Appaltatore il trasporto ai laboratori ed il ritiro dei campioni dagli stessi con le modalità indicate dalla D.L. Dei campioni può essere ordinata la conservazione negli uffici comunali, sempre a spese dell'Appaltatore, munendoli di suggelli e firme del Direttore Lavori e dell'Appaltatore nei modi più idonei a garantirne l'autenticità;

mm) l'aggiornamento del software in uso al servizio Progettazione Infrastrutture Manutenzione Faenza secondo quanto richiesto dal Capitolato e i collegamenti telematici che permettano il contatto continuo fra la D.L. e l'Appaltatore necessario per il buon andamento degli interventi. Il Committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, l'accettazione dell'aggiornamento software, che a richiesta dovrà essere eventualmente adeguato, a cura e spese dell'Appaltatore, per renderlo congruente con esigenze proprie della D.L.;

nn) le spese di cancelleria, stampa, postali telematiche e telefoniche e copie per la fornitura dei preventivi, rapportini, allegati alla fatturazione, contabilità ecc., ovvero il supporto al flusso informativo;

oo) a tutela della salute pubblica, nell'ambito degli interventi di prevenzione posti in essere sul territorio comunale, nel periodo compreso tra aprile ed ottobre, è fatto obbligo all'appaltatore:

- di evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

- di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

- provvedere, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acqua meteoriche;

- di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

pp) il cantiere in cui si svolgeranno le prestazioni di cui al presente capitolato, in quanto attività temporanee significative in relazione all'inquinamento acustico generato, è sottoposto alla applicazione della L.R. Emilia Romagna 9/5/2001 n. 15 (testo coordinato con modifiche di cui alla L.R. n.38 del 13/11/2001 e alla L.R. n.31 del 25/11/2002) recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e relativa Direttiva di G.R. Emilia Romagna del 21/01/2002 n. 45 contenente i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività di cui all'art. 11 c.1 della suddetta L.R. n. 15/2001" (punto 3 cantieri). L'appaltatore è obbligato al rispetto integrale delle disposizioni impartite dalle suddette norme.

- l'Appaltatore, per ritardare la consegna degli interventi contrattualmente a suo carico, non può addurre

a motivazione cause inerenti agli oneri ed obblighi posti a suo carico dal presente articolo. Gli oneri ed obblighi tutti posti a carico dell'Appaltatore dal Capitolato Speciale e dal presente contratto si intendono interamente compensati nei prezzi di contratto senza che gli stessi possano dar luogo ad ulteriore e maggiore compenso a favore dell'Appaltatore.

- L'Appaltatore non potrà accampare diritti o presentare eccezioni per ritardare la consegna degli interventi stessi per cause inerenti agli obblighi di cui sopra. Degli oneri derivanti dall'osservanza delle prescrizioni del Capitolato e di questo articolo e di quelli derivanti dall'osservanza di tutta la normativa, è stato tenuto in debito conto nella determinazione del corrispettivo e pertanto l'Appaltatore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente Contratto o dal Capitolato Speciale.

Art. 5 – Concessione del servizio di pronto intervento per ripristino sicurezza stradale.

- E' fatto obbligo all'esecutore Concessionario di effettuare il servizio con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dal Capitolato Speciale Capitolo III punto 2.12

Per quanto concerne i controlli, l'Unione della Romagna Faentina ha la facoltà di eseguire, tramite il Direttore Lavori o suoi incaricati, in qualsiasi momento i controlli e le verifiche al fine di accertare che il servizio offerto di concessione avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al Capitolato Speciale e di verificare la congruità dei servizi resi, l'idoneità e la professionalità degli addetti e il rispetto di quanto indicato nell'offerta presentata in sede di gara ed allegata la presente contratto.

- La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio assumendosi completamente il rischio di impresa relativo alla gestione. Gli oneri saranno sostenuti da parte degli autori dei danni o delle compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile auto (RCA) dei veicoli interessati. Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile i costi dovranno rimanere ad esclusivo carico del concessionario il quale non potrà rivalersi nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Pertanto il servizio sarà effettuato senza oneri per il l'Unione della Romagna faentina e i Comuni ad essa aderenti.

- il committente non verserà alcun compenso per tale servizio, l'aggiudicatario potrà rivalersi direttamente nei confronti del soggetto responsabile dell'evento dannoso o delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA).

- Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, i costi dovranno rimanere ad esclusivo carico del concessionario, il quale non potrà rivalersi nei confronti del Committente o delle Amministrazioni Comunali.

- Il concessionario è obbligato a eseguire il servizio anche nel caso in cui il danneggiante, il proprietario del mezzo che ha causato il sinistro, non risulti assicurato nei modi di legge e non potrà rivalersi nei confronti del Committente o delle Amministrazioni Comunali.

- Le Amministrazioni comunali, in qualità di Enti proprietari della strada danneggiata dall'incidente, conferiranno al concessionario, all'atto della stipula del contratto, specifica delega ad intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 c.c., a denunciare alla Compagnia di assicurazione il sinistro, a trattare la liquidazione, a incassare e a sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente.

- Si richiamano gli art. 174 e 105 in materia di subappalto e gli artt. 175 e 176 del D. Lgs. n.50/2016.

Art. 6 – Obblighi dell'esecutore a tutela del lavoro e intervento sostitutivo dell'appaltante in caso di inadempienza contributiva

- L'Appaltatore, il concessionario, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, co. 8, ultimo periodo, del codice si obbligano ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

- Le imprese artigiane ed i consorzi di imprese artigiane si obbligano di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori.

- Le cooperative di produzione e lavoro si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia ed attività affini e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori.

- L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
 - I suddetti obblighi vincolano l'esecutore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, la distinzione prevista per le imprese artigiane.
 - L'esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle Norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. La medesima responsabilità sussiste anche nei casi di subaffidamento non costituenti subappalto.
 - Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al precedente comma 6 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.
 - L'appaltante procede alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità, per il pagamento degli stati avanzamento, dei canoni delle prestazioni di servizio alle scadenze contrattuali, per il certificato di regolare esecuzione, per il pagamento del saldo finale nonché per l'autorizzazione del subappalto con riferimento al subappaltatore. Detto documento (DURC on-line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto.
 - Nelle ipotesi sopraindicate, in caso di esito "non regolare" della verifica di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'appaltante trattiene dal certificato di pagamento e/o degli atti di liquidazione, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze come sopra accertate è disposto dall'appaltante direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile.
 - In ogni caso sull'importo netto progressivo di tutte le prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'appaltante del certificato di regolare esecuzione e della verifica della congruità finale, previa acquisizione DURC on-line.
 - Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.
 - E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.
 - E' fatto, altresì, obbligo per l'esecutore, e per suo tramite i subappaltatori, di trasmettere al committente, in persona del direttore lavori, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.
 - L'esecutore si impegna a rispettare ed applicare integralmente le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni per quanto concerne il cantiere, le attrezzature dello stesso, il personale e gli impianti oggetto del contratto. In particolare l'esecutore è obbligato alla osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) nonché dagli elaborati progettuali contenenti prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza ed alle disposizioni del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Gli oneri a carico dell'esecutore in materia di sicurezza per i lavori e in materia di DUVRI risultano integralmente compensati dalla specifica voce non soggetta a ribasso.
 - Ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 l'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 - Il piano di sicurezza e di coordinamento allegato al presente contratto è vincolante per l'esecutore che può comunque presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, proposta di integrazione del piano, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza di cantiere sulla base della propria esperienza. In ogni caso, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Nell'ipotesi di associazione temporanea d'impresе o di consorzio, tale facoltà è riconosciuta all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
- L'esecutore, prima della consegna dei lavori, è obbligata a provvedere alla redazione ed alla consegna del piano operativo di sicurezza.
- L'esecutore si impegna a rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 5 della Legge n. 136/2010 relativamente all'identificazione degli addetti nei cantieri. E', perciò, obbligatorio che la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, contenga, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del citato decreto

legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 136/2010, la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art. 7 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 30, comma 6, del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 8 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L' esecutore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

E' fatto, perciò, obbligo all'esecutore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente contratto di appalto, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche o verosimilmente utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui al precedente comma, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'esecutore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto, il seguente codice identificativo di gara (CIG)

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010.

La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.

Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti e GEIE di cui all'art. 45, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016.

I contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al contratto in oggetto, dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. L'appaltante provvederà a verificare l'inserimento in tali contratti della predetta clausola di assunzione degli obblighi legali di tracciabilità finanziaria, comunicando modalità e termini per la conseguente presentazione dei medesimi. I suddetti contratti dovranno essere trasmessi in ogni caso prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

L'esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione all'appaltante e

alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.

L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, co. 3, D.L. n. 187/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e per le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 9 - Centro operativo

Il Centro Operativo attivato ai sensi del precedente art. 3 deve essere dotato di:

- Segreteria telefonica 24 ore su 24
- Fax
- PC collegato con linea ADSL, sia con l'Ufficio della D.L. e del DEC, sia con il magazzino di Via S. Lega 2 per trasmissione telematica delle segnalazioni, ordini di lavoro, altre informazioni, ecc.

Art. 10 - Direttore tecnico e responsabile della sicurezza

• L'Appaltatore deve proporre alla direzione dell'attività tecnica di preventivazione e di esecuzione, un Direttore Tecnico, ingegnere od architetto, con funzione di coordinamento e di responsabile tecnico per l'Appaltatore, iscritto all'Albo Professionale. Fatta salva tale figura di coordinamento, le prestazioni professionali contrattualmente a carico dell'Appaltatore sono svolte da tecnici in possesso delle prescritte competenze ed abilitazioni come risultanti dalle vigenti disposizioni in materia.

• Le preventivazioni fornite dovranno essere firmate da tecnico abilitato, come pure le altre prestazioni di Capitolato, ove richiesto.

• L'impresa deve comunicare il nominativo di un tecnico qualificato idoneo all'uopo come responsabile del servizio protezione e prevenzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che con mansioni dirigenziali e con i mezzi occorrenti provveda ad ogni incombenza prevista dalla normativa antinfortunistica vigente.

• L'incarico per le incombenze relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, può essere affidato dall'impresa anche al direttore tecnico che abbia i requisiti di cui al comma precedente.

• Deve essere comunicato al Committente tutte le eventuali modifiche relativamente alle suddette nomine.

Art. 11 - Sicurezza nei cantieri

• L'Appaltatore dovrà eseguire tutti gli interventi e le prestazioni di cui al presente contratto nel pieno rispetto di tutte le vigenti norme, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con particolare riferimento al D.Lgs. 19.3.1996 n. 242, all'art. 105, comma 17, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. ed al D. Lgs. n.81/2008.

• L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

• L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

• L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

• L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento parte integrante e sostanziale del presente contratto predisposto dal coordinatore per la sicurezza della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m. ed i..

• L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, autonomamente o su richiesta una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

- L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
 - Il Coordinatore si pronuncia entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, comunque prima dell'inizio dei lavori, nei casi di cui ai commi precedenti.
 - Nei casi di cui ai superiori commi, l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
 - Nei casi di cui ai superiori commi qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ne dà immediata notizia al Responsabile del Procedimento, che entro lo stesso termine di dieci giorni, si esprime sull'eventuale rifiuto motivato o accoglimento circa le proposte di modifica del piano.
 - Relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria comportanti particolari lavorazioni non previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento Generale e per i quali sia prevista ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i. la redazione di specifici Piani di Sicurezza risulta a carico dell'Amministrazione, mentre è onere dell'Appaltatore la redazione di specifici Piani Operativi di Sicurezza. Risulta altresì a carico dell'Amministrazione l'onere di incaricare un tecnico abilitato all'esercizio di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
 - Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza ovvero al Direttore dei lavori, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, e tutti gli adempimenti di cui ai titoli specifici, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m. ed i. con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
 - Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008 e dovrà essere redatto rispettando i contenuti minimi di cui all'art. 6 del DPR n. 222 del 03/07/2003 (Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili).
 - Il piano deve essere presentato da tutte le imprese che partecipano all'esecuzione delle opere e dei servizi per qualsiasi frazione di essa e a qualsiasi titolo (subappalto, nolo a caldo o contratti simili che prevedono l'impiego di manodopera da parte dell'impresa affidataria).
 - I piani verranno valutati per verificare la coerenza con il PSC (ove esistente) e/o per verificarne i contenuti minimi previsti dal regolamento emanato con DPR n. 222 del 3/07/2003.
 - L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela conformi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m. ed i.
 - L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con attestazione antimafia, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.
 - Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
 - Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
 - I costi della sicurezza indicati dal committente, sono fissi ed invariabili e non assoggettabili a ribasso.
- Il pagamento degli oneri sopra evidenziati sarà corrisposto in percentuale in base allo stato di avanzamento

dei lavori (ove previsti), ovvero liquidati per l'importo contabilizzato ad ultimazione dei lavori.

L'Appaltante, in relazione alla esecuzione della concessione del servizio di intervento per ripristino sicurezza stradale post incidente, in esecuzione del disposto del D.Lgs. 81/2008, ha effettuato un'analisi per l'identificazione di eventuali rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio stesso. Da tale analisi non sono emersi rischi da interferenza che si distinguano da quelli propri dell'attività dell'appaltatore, che dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare gli oneri di sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività.

- Tutte le evenienze di cui ai commi precedenti dovranno essere note all'Appaltatore e dovranno essere rese note da quest'ultimo alle Imprese subappaltatrici immediatamente dopo l'autorizzazione al subappalto ed anteriormente al loro primo intervento nell'appalto aperto di manutenzione. Di tale circostanza l'Appaltatore dovrà rendere edotta la D.L. fornendogli – sin dal primo intervento dell'impresa subappaltatrice – una dichiarazione con la quale il responsabile della medesima impresa subappaltatrice attesta di aver preso visione del presente contratto, del piano di sicurezza e, in particolare, del presente articolo.

- In ogni caso, la D.L. - in ipotesi di intervento attuato anche dall'Impresa subappaltatrice o solamente dalla medesima Impresa - dovrà essere in grado di esibire all'A.U.S.L. la citata dichiarazione sottoscritta.

- Fermo restando che in nessun caso eventuali parziali interventi di personale operativo del Committente saranno considerati interventi ad opera di "un'impresa" da computarsi ai fini del D.Lgs. 81/2008.

Art. 12 - Andamento e sviluppo degli interventi oggetto dell'appalto

- Lo svolgimento delle prestazioni e degli interventi e delle opere oggetto dell'appalto, dovrà avvenire in conformità ed in piena osservanza di quanto previsto nel Capitolato Speciale.

- Le forme di flusso delle informazioni, gli uffici interessati che possano fornire informazioni, le forme codificate e standard di richiesta di informazione, la periodicità e quant'altro per ottenerle in forma adeguata, saranno oggetto di concordamento fra Appaltatore e la D.L., in conformità di quanto stabilito dal capitolato, dal presente contratto ed ulteriori allegati.

- La D.L. provvederà a comunicare all'Appaltatore tutte le informazioni in loro possesso relative ad interventi sul suolo pubblico eseguiti da terzi.

- L'Appaltatore è tenuto a prendere tutte le misure necessarie affinché i suoi interventi e/o opere non creino interferenze con quelli eseguiti da terzi.

- Ciò riveste particolare importanza in quanto tutti gli interventi potranno essere programmati e coordinati da parte della D.L. anche con lavori svolti da altre imprese per conto del Committente sul suolo pubblico.

- Il Committente si riserva in ogni caso il diritto di richiedere l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione degli interventi nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

- L'Appaltatore dovrà adeguarsi a tutte le condizioni generali e particolari conseguenti al luogo di esecuzione degli interventi ed alle modalità con le quali verranno eseguiti gli interventi stessi. In particolare, gli incaricati dall'Appaltatore dell'esecuzione degli interventi dovranno mantenere un rapporto con i cittadini improntato alla massima educazione e rispetto.

- E' facoltà della D.L. ordinare (a totale cura e spese dell'Appaltatore) od eseguire d'ufficio (non provvedendovi l'Appaltatore) il rifacimento degli interventi eseguiti in difformità alle prescrizioni del Capitolato e relativi allegati ed alle indicazioni della D.L. Nel caso in cui il rifacimento o la rimozione di tali interventi comporti demolizioni o degradi di opere eseguite da altre imprese, ciò non costituirà titolo né per evitare tali rifacimenti o rimozioni, né per richiedere compensi per il risarcimento delle opere proprie o altrui forzatamente demolite o rimosse.

- Se l'Appaltatore, senza opposizione della D.L., nel proprio interesse o di propria iniziativa, impiegherà materiali od eseguirà lavori di dimensioni eccedenti o di caratteristiche superiori a quelle previste in contratto non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi.

- Se invece verrà accertata dalla D.L. una minor dimensione o quantità dei materiali e degli interventi, i prezzi saranno ridotti in proporzione alle diminuite dimensioni o alla inferiore quantità, fatta salva, in ogni caso, la richiesta di esecuzione conforme all'ordine di lavoro.

- Gli ordini di lavoro sono dati per iscritto anche per via telematica dalla D.L. e/o dal Responsabile del procedimento o da persona espressamente incaricata, la cui identità viene comunicata all'Appaltatore.

- Mancando tale ordine, non è accreditato all'Appaltatore alcun riconoscimento dell'importo dell'opera e il Committente può anche rifiutare la prestazione eseguita e non pagarla.

- In materia di andamento e sviluppo degli interventi oggetto dell'appalto e di programma di esecuzione degli stessi si richiamano inoltre il capitolato speciale, capitolo I, art. 3 ed il capitolo III.

- E' inoltre fatto obbligo all'Appaltatore, ogni qualvolta la D.L. e/o il Responsabile del procedimento lo

ritengano necessario, recarsi di persona o a mezzo di tecnici incaricati dotati dei requisiti professionali necessari, presso l'ufficio della D.L. e/o del Responsabile del procedimento, nell'orario stabilito, per ricevere ordini e comunicazioni relative all'appalto. In caso di urgenza vi si dovrà recare non appena ricevuta la convocazione.

- Contestualmente alla consegna dei lavori, anche nel caso di consegna sotto le riserve di legge ai sensi del successivo art. 17, deve essere consegnato al Responsabile del procedimento l'elenco nominativo dei tecnici incaricati dall'Appaltatore preposti all'esecuzione dell'appalto, abilitati a ricevere gli ordini e le comunicazioni relative all'appalto.

Art. 13 - Variazione delle attività

- L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni agli interventi assunti rispetto alle previsioni contrattuali ed agli ordini e/o disposizioni scritte ricevute da parte dei tecnici del Committente ai sensi del precedente art. 12.

- Le seguenti prestazioni di servizio si intendono in ogni caso comprese nell'oggetto dell'appalto e, come tali compensate nei prezzi contrattuali, senza diritto per l'appaltatore a maggiori compensi:

- variazioni o implementi nella qualità e quantità dei dati di qualsiasi tipo da raccogliere e fornire che il DEC e/o il Responsabile del procedimento si riservano di apportare per una più precisa comprensione del catasto, dello stato anagrafico e dell'andamento degli interventi, del loro costo, ecc.;
- variazione nella forma grafica e organizzativa in cui devono essere forniti i dati;
- variazione nel flusso informativo;

- Si ribadisce che queste variazioni nella quantità e qualità dei dati raccolti e dei flussi informativi non comportano variazioni nel prezzo previsto per la gestione tecnica di cui agli artt. 1 e 2 del Capitolo I del Capitolato Speciale.

- L'Appaltatore ha l'obbligo di dare attuazione, entro i limiti stabiliti dal successivo art. 14, alle variazioni di precedenti ordinativi richieste dal Committente.

- Tali ordini di variazione sono dati per iscritto anche per via telematica (e-mail) dalla D.L. o dal DEC e/o da suo delegato. Mancando tale ordine, non è accreditato all'Appaltatore alcun aumento nell'importo dell'opera o dell'intervento e la D.L. può anche rifiutare la variazione eseguita senza corresponsione di alcun compenso, oltre a richiedere che la prestazione venga effettuata nuovamente nei termini contrattuali, con onere a totale carico dell'Appaltatore anche in relazione all'eventuale ripristino, qualora necessario.

- In tali casi l'Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione agli ordini di servizio urgenti ricevuti, pena l'esecuzione d'ufficio in danno da parte del Committente. Fermo restando l'obbligazione dell'esecuzione dell'intervento, l'appaltatore può inviare al Responsabile del procedimento, entro tre giorni dal ricevimento dell'ordine, le osservazioni che reputi opportune nel proprio interesse.

- Le variazioni dei prezzi sono valutate ai prezzi di contratto; ove siano da eseguire categorie di interventi non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. Al contrario, le variazioni nelle prestazioni di servizio ricomprese nella Gestione Tecnica di cui all'art. 2 del Capitolo III del Capitolato Speciale, non daranno luogo ad alcun adeguamento del prezzo relativo, qualunque sia l'entità dei dati, dei preventivi, o degli interventi da gestire se ricomprese all'interno dei limiti di cui all'art. 2 del Capitolo III del Capitolato Speciale in conformità con quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3.

- Non costituisce variazione, bensì attuazione del contratto in relazione ad un contenuto oggetto del medesimo, la richiesta di lavori e prestazioni di servizio eventuali opzionali, entro il limite massimo di importo definito dal capitolato speciale e nel rispetto delle modalità di richiesta e di programmazione attuativa stabilite dal capitolato e dal presente contratto.

Art. 14 - Aumento e diminuzione degli interventi

- La D.L. e/o il Responsabile del procedimento durante l'esecuzione degli interventi potranno ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle attività comprese nel servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

- In particolare le variazioni in diminuzione, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, saranno contenute entro il limite del 20% dell'importo complessivo, mentre le variazioni in aumento saranno contenute entro il 20% dell'importo contrattuale nell'arco dell'intera durata del contratto. L'Appaltatore deve eseguire le prestazioni in aumento alle stesse condizioni del presente contratto e non potrà far valere alcun diritto di risoluzione del contratto.

- Nel caso di aumento degli interventi, l'Appaltatore dovrà organizzarsi ed impiegare adeguate risorse per rispettare le scadenze e le periodicità, e comunque svolgere nell'arco dell'anno tutti gli interventi previsti od

ordinati.

Art. 15 - Disciplina e buon ordine dei cantieri

- La D.L. e/o il Responsabile del procedimento potranno ordinare, a loro insindacabile giudizio, l'allontanamento di quel personale che dimostri incapacità professionale o il cui comportamento sia giudicato incompatibile con il buon andamento degli interventi, o che abbia creato problemi con i cittadini e l'esecutore è tenuto a dar corso all'ordine con sollecitudine.
- Qualora un subappaltatore, anche se autorizzato dal Responsabile del procedimento, dovesse poi risultare, sempre ad insindacabile giudizio della D.L. e/o del Responsabile del procedimento, non idoneo, al ricevimento della comunicazione scritta da parte della D.L. e/o del Responsabile del procedimento, relativa alla revoca dell'autorizzazione al subappalto ed alla richiesta di allontanamento del subappaltatore non idoneo, l'esecutore dovrà tempestivamente allontanarlo.
- L'esecutore dovrà procedere alla sostituzione immediata del subappaltatore allontanato dal cantiere previa trasmissione di nuova richiesta al Committente ed autorizzazione da parte di questa.
- La sopravvenuta necessità di sostituzione del subappaltatore non darà diritto all'esecutore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o perdite, o la proroga dei tempi di esecuzione degli interventi e ogni conseguenza, in specie nel rapporto fra esecutore e subappaltatore, sarà a carico dell'esecutore stesso.
- L'esecutore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, compresi i subappaltatori, nonché della malafede nella fornitura dei dati, o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 16 - Oggetti rinvenuti e difesa ambientale

- Qualsiasi oggetto venisse rinvenuto durante l'esecuzione degli interventi, sarà di esclusiva proprietà del Committente e l'esecutore sarà tenuto a consegnarlo alla D.L. e/o al Responsabile del procedimento, che potrà accettarlo ed indicare un luogo di deposito o ordinare il suo allontanamento a discarica a cura e spese dell'esecutore.
- Nel caso di rinvenimenti di qualsiasi tipo, sia sotterranei che inglobati nelle murature, l'esecutore dovrà darne immediata comunicazione alla D.L. e/o al Responsabile del procedimento, sospendendo contemporaneamente la prosecuzione degli interventi in attesa delle disposizioni in ordine al ritrovamento.
- L'esecutore si impegna, nel corso dello svolgimento degli interventi, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
- In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:
 - evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
 - effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
 - segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Art. 17 - Durata del contratto – Consegna del contratto - Presa in carico e riconsegna degli impianti

- Il presente contratto decorre dalla data di sua sottoscrizione con durata triennale.
- Il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, provvede alla consegna del contratto nel termine indicato nel Capitolato speciale. La consegna del contratto avviene con verbale di consegna, redatto in contraddittorio con l'esecutore, come da Capitolato Speciale.
- Nelle ipotesi ed alle condizioni di legge, il Committente si riserva comunque la facoltà di procedere a consegna anticipata sotto le riserve di legge prima che si proceda alla stipulazione del contratto, con conseguente decorrenza dalla data del verbale di consegna.
- Qualora il Committente abbia necessità di procedere alla consegna sotto le riserve di legge, l'esecutore è obbligato a presentarsi alla consegna nella data fissata, in ogni caso con preavviso di almeno 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione.
- Al momento della consegna, l'esecutore dovrà dimostrare di aver espletato i seguenti adempimenti, costituenti presupposto essenziale per l'avvio dell'esecuzione:
 - avvenuta costituzione della cauzione definitiva, in conformità del precedente art. 2;

- avvenuta costituzione delle prescritte garanzie assicurative, in conformità dell'art. 28 del presente schema di contratto;
- regolare sussistenza delle disponibilità e dotazioni, a carico dell'Appaltatore, ai sensi delle lett. a), b), c), **d) ed e) del precedente art. 3, costituenti condizioni essenziali per l'esecuzione.**
- Qualora l'esecutore non si presenti alla consegna nel termine fissato ovvero qualora non renda possibile la stessa per mancanza dei presupposti essenziali posti a suo carico, sopra richiamati, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, il committente ha diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.
- Contestualmente alla consegna dei lavori si procederà alla consegna dell'elenco degli impianti oggetto del presente contratto, così come definiti all'art. 1 del Capitolo III del Capitolato Speciale. Con la consegna l'Appaltatore assume immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.
- Durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'apertura al transito dei tratti di strada dove sono stati eseguiti degli interventi non costituisce termine dei lavori e agli effetti della loro accettazione, né da diritto a compensi di sorta in caso di non regolare esecuzione.
- Entro **6 mesi** dal verbale di consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire al Committente l'implementazione del software in uso al Servizio Progettazione Infrastrutture e Manutenzione Faenza per la gestione delle opere d'arte di cui all'art. 2 punto 2.6.1 del Capitolo III del Capitolato Speciale. A tale scadenza verrà redatto apposito verbale scritto di verifica. La mancata conclusione di tale attività comporterà l'applicazione di penale di cui al successivo art. 22.
- Entro 6 mesi dalla data del verbale di consegna dei lavori, (anche nel caso di consegna sotto le riserve di legge) redatto ai sensi dei commi precedenti, l'Appaltatore deve aver concluso l'attività di primo rilievo ed informatizzazione dell'Anagrafe Manutentiva ai sensi dell'art. 2 del Capitolo III del Capitolato Speciale. A tale scadenza verrà redatto apposito verbale scritto di verifica.
La mancata conclusione di tale attività comporterà l'applicazione di penale di cui al successivo art. 22.
- L'Appaltatore dovrà dare assistenza a lavori eventuali eseguiti da terzi incaricati dal Committente, nonché fornire tutte le informazioni, in forma scritta o verbale, che il Committente o terzi incaricati gli chiederanno, tempestivamente e in maniera completa ed esauriente.
- Allo scadere del contratto, si procederà alla riconsegna degli impianti.
- Le operazioni e le verifiche da effettuare da parte della D.L., del DEC e/o del Responsabile del procedimento in sede di riconsegna sono le seguenti:
 - verifica della regolare esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto, sia di natura obbligatoria, sia di natura eventuale ed opzionale ove richiesti. In particolare si verificherà che:
 - tutti gli interventi e le prestazioni operative richieste siano state eseguite con particolare riguardo per le prestazioni a carattere periodico;
 - tutti i dati informativi inerenti alla gestione della manutenzione siano stati forniti, in particolare:
 - i documenti relativi alla contabilità ed alla fatturazione, rapportini, ecc..
 - le tabelle relative ai dati di sintesi e statistici sugli interventi eseguiti e sugli interventi residui da eseguire;
 - il Catasto Strade ed il Catasto Segnaletica Stradale orizzontale e verticale sia aggiornato con l'immissione di tutte le variazioni avvenute nel corso del periodo contrattuale;
 - tutti gli adempimenti previsti e relativi alla formazione dell'anagrafica manutentiva, siano stati completati;
 - l'anagrafica manutentiva sia aggiornata con l'immissione di tutte le operazioni manutentive eseguite e lo stato di fatto degli impianti;
 - verifica che non ci siano situazioni di mancata esecuzione a regola d'arte degli interventi, anche mediante prove in situ o di laboratorio;
 - verifica dell'esistenza al momento della riconsegna di situazioni di possibile pericolo per danni a persone o cose, con redazione di relativo verbale di constatazione.
- Una volta accertato il rispetto delle condizioni previste dal presente contratto e dal Capitolato Speciale ed in particolare di quelle oggetto delle verifiche di cui sopra, si redigerà il verbale di riconsegna.
- Fino a quel momento l'Appaltatore dovrà usare tutti gli accorgimenti di diligenza, cura e custodia necessari per evitare danni a terzi, a persone o cose. Tale verifica finale per la riconsegna degli impianti al Committente dovrà concludersi entro due mesi dalla scadenza del contratto, salvo che non siano pendenti contestazioni nei confronti dell'Appaltatore per inadempienze che comportino necessità di ripristini,

demolizioni e sostituzioni di opere e/o manufatti che richiedano tempi più lunghi per l'esecuzione e la successiva verifica.

- In questo ultimo caso, il termine verrà prolungato fino alla completa esecuzione ed alla conseguente verifica da parte del Committente fatte salve tutte le altre conseguenze previste nel Capitolato e nel presente contratto.
- Tutti gli impianti oggetto del presente contratto saranno restituiti al Committente in perfetta efficienza, salvo la normale usura del tempo. In caso di rilevate mancanze queste saranno oggetto di stima da parte della Committente in contraddittorio con l'Appaltatore. Gli importi risultanti da dette stime potranno essere detratti da quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'Appaltatore in sede di liquidazione ovvero potranno essere oggetto di escussione per pari importo dalla cauzione definitiva prestata disponibile presso il Committente.
- E' prevista ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016 la possibilità di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente

Art. 18 – Anticipazione del prezzo

- In base a quanto stabilito dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, esclusivamente per la parte lavori è prevista in favore dell'esecutore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale annuale che sarà erogata dall'appaltante, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
- L'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione che avverrà come di seguito descritto:
 - nei SAL bimestrali sino alla concorrenza dell'importo totale dell'anticipazione.
- L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'appaltante.
- Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, come previsto dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 19 - Pagamenti del prezzo di appalto

- I lavori di manutenzione ordinaria, programmata e non programmata, e di pronto intervento, contabilizzati a corpo, a misura e/o in economia, verranno compensati mediante acconti bimestrali sulla base del consuntivo degli interventi eseguiti documentati dalla D.L. e/o dal Responsabile del procedimento.
- Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o in contraddizione agli Ordini di Servizio della D.L. o non conformi al contratto.
- Le prestazioni di servizio compensate a canone di cui alla voce 'Gestione tecnica' del quadro economico e dell'Elenco Prezzi Unitari verranno liquidate mediante acconti bimestrali previa verifica da parte del Responsabile del procedimento, su indicazione del DEC, dello stato di avanzamento delle prestazioni richieste e specificate sia nel Capitolo I che nel Capitolo III del Capitolato Speciale.
- Il canone annuale riferito alla voce "Reperibilità H24" verrà corrisposto in rate bimestrali previa verifica da parte del Responsabile del procedimento su indicazione del DEC, dello svolgimento delle attività ricomprese in tale servizio così come specificato nel Capitolato Speciale (Capitolo I e Capitolo III).
- Il canone annuale riferito alla voce "Reperibilità piano neve - ghiaccio" verrà corrisposta nel seguente modo:
 - a) rata n. 1 pari al 40% dell'importo offerto dall'Appaltatore per il canone fisso di reperibilità neve al 31/12 (canone fisso per mesi di novembre e dicembre);
 - b) rata n. 2 pari al 60% dell'importo offerto dall'Appaltatore per il canone fisso di reperibilità al 31/03 (canone fisso mesi di gennaio, febbraio, marzo);previa verifica da parte del Responsabile del procedimento, su indicazione del DEC, dello svolgimento delle attività ricomprese in tale servizio così come specificato nel Capitolato Speciale (Capitolo I e Capitolo III).
- L'attivazione della prestazione di servizio eventuale ed opzionale "Piano Neve" contabilizzata in economia sulla base dei prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi (Allegato B) e degli Elenchi Regionali dei Prezzi depurati

del ribasso d'asta e verrà compensata mediante acconti bimestrali sulla base del consuntivo degli interventi eseguiti, documentati dal DEC, dal Responsabile del procedimento.

- Si richiamano in proposito le ulteriori previsioni di dettaglio di cui al capitolato speciale cap. III art. 7 con relativo prospetto illustrativo riassuntivo.
- Si applica il precedente art. 18 per il recupero dell'anticipazione erogata.
- Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l'IVA è versata in ogni caso dall'Unione della Romagna Faentina secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni. L'esecutore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma l'Unione della Romagna Faentina non procederà a saldare il relativo importo all'esecutore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario cui è tenuto direttamente l'Unione della Romagna Faentina. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972".
- In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, l'esecutore comunica che tutti i pagamenti relativi all'appalto in oggetto dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato _____, sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale): _____

In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, l'esecutore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni.

- La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra dovrà essere tempestivamente notificata all'appaltante.
- Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture trasmesse in formato elettronico secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà disposto previo accertamento da parte del Direttore dei lavori dei lavori e del DEC, delle prestazioni e forniture effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alla prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'appaltante di effettuare qualsiasi pagamento all'esecutore.

La fatturazione sarà accompagnata dai necessari documenti giustificativi e dalla documentazione relativa alla regolare effettuazione dei prescritti versamenti contributivi e dalla documentazione dimostrativa della regolarità contributiva dell'Appaltatore.

In ogni caso potrà procedersi al pagamento a favore dell'Appaltatore previa verifica della regolare esecuzione dei lavori, prestazioni e forniture fatturati previa verifica della regolarità contributiva del medesimo.

L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica è l'Unione della Romagna Faentina (URF) - SETTORE LAVORI PUBBLICI, Piazza del Popolo 31 – C.F. 90028320399 e P.I. 02517640393 - 48018 FAENZA. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente "Codice Ufficio I.P.A.":

Codice Ufficio I.P.A.	Descrizione	Responsabile
4EHK4G	Settore Lavori Pubblici	

Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata.

Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (**CIG** _____), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata.

Si precisa che possono essere verificate, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it

Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A del D.M. n. 55 del 3.4.2013 nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente; pertanto, nelle fatture da inviare all'appaltante viene richiesto di indicare in fattura i dati relativi all'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell'esecutore al momento

dell'ordinazione della spesa e dovranno essere riportati in corrispondenza del **campo 2.2.1.16 TipoDato – la parola IMPEGNO, e nel campo 2.2.1.16.2. Riferimento Testo l'anno/numero impegno.**

I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento tramite l'istituto Tesoriere dell'Unione della Romagna Faentina (attualmente Cassa di Risparmio di Ravenna) secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente appaltante, **mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.**

Ai fini dei pagamenti come sopra precisati o dello stato finale l'appaltante provvederà ad acquisire d'ufficio, con modalità esclusivamente telematica, il documento denominato DURC on-line., in corso di validità, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio secondo quanto stabilito dal D.M. 30/1/2015 pubblicato sulla G.U. in data 12/05/2015 . Si richiama a riguardo l'art. 8 del presente contratto.

Il conto finale verrà compilato entro novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e delle prestazioni quali risultanti da apposito certificato del Direttore dei lavori, in conformità dell'art. 200 D.P.R. n. 207/2010.

In materia di pagamenti in acconto e conto finale dei lavori si richiamano gli artt. 194, 200, 201, 202 del D.P.R. n. 207/2010.

L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo dei lavori in appalto avverrà entro trenta (30) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni acconto dei lavori a norma dell'art. 194 del DPR n. 207/2010.

Il termine per disporre il pagamento degli acconti dovuti in base al certificato di pagamento non può superare i trenta (30) giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Le parti convengono espressamente che il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, sarà effettuato non oltre 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo (comprensivo della conformità delle prestazioni di servizio) e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art. 103, co. 6, del D.Lgs. 50/2016. Il tasso di interesse legale è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi del suddetto art. 103 comma 6.

La garanzia assicurativa deve essere conforme ai contenuti dello schema tipo 1.4. ed alla relativa scheda tecnica parte integrante, come approvati dal D.M. 12.3.2004 n. 123.

Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di **sessanta giorni** per il pagamento della rata di saldo decorrerà dalla presentazione della garanzia stessa.

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto per causa imputabile all'appaltante saranno dovuti all'esecutore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, gli interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m. e i..

Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione dell'appalto disciplinato dal presente contratto, ogni cessione di credito diversa da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario.

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante si applica il comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare all'appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonchè, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG), e il codice unico di progetto (CUP) e ad effettuare i pagamenti all'esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

Nel caso l'esecutore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di concorrenti o da un consorzio ordinario, di cui all'art. 45 co. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, in sede di esecuzione non sono ammessi pagamenti separati a favore delle singole imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario in considerazione della rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'appaltante che spetta al mandatario per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto.

Tale rappresentanza esclusiva non esclude peraltro la diretta responsabilità delle imprese mandanti che può essere fatta valere dall'appaltante ai sensi di legge.

Ai pagamenti si applicano le disposizioni sulla tracciabilità previste al precedente art. 9 ed il mandato dovrà riportare le clausole di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria anche con riferimento ai rapporti tra mandatario e mandanti.

Ferma restando, in ogni caso, l'unicità dei pagamenti, nei termini di cui sopra, la richiesta di presentazione di fatture separate da parte delle imprese riunite potrà essere ammessa qualora siano osservate le seguenti

condizioni di salvaguardia:

a) nell'ambito del mandato speciale con rappresentanza deve risultare espressamente incluso il conferimento al mandatario della facoltà di incassare somme e rilasciare quietanza, con espresso esonero dell'appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati;

b) in occasione di ciascun pagamento da effettuare, il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario deve presentare un documento analitico riepilogativo delle fatture trasmesse, con i relativi estremi, che contenga espressa liberatoria per l'appaltante da ogni onere di controllo sulla quantificazione della quota parte di lavori eseguiti da ciascun soggetto riunito e sull'importo della corrispondente fattura da questo emessa.

In tal caso le mandanti sono tenute agli obblighi di comunicazione e al rispetto di ogni altra prescrizione dettata in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 8 del presente contratto.

Art. 20 - Revisione prezzi

- Non è ammessa la revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, c. 1, del codice civile.
- I prezzi di appalto sono soggetti alle compensazioni in aumento o in diminuzione nelle ipotesi, con le modalità e nei termini di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.

Art. 21 - Orario per l'esecuzione dei lavori

- L'orario di lavoro che le parti assumono, in sede di esecuzione, quale elemento di riferimento in relazione alla verifica del rispetto dei prescritti tempi di intervento, anche ai fini dell'accertamento di eventuali ritardi e dell'applicazione delle conseguenti penalità, è il seguente:
 - da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 18,00 (escluse festività).
- In presenza di eventi e circostanze eccezionali e motivate, comunicate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L. e/o del Responsabile del procedimento, saranno determinati prolungamenti dei tempi di esecuzione non costituenti ritardo e non assoggettati all'applicazione di penali.
- Ai fini della verifica del rispetto delle obbligazioni contrattuali relative ai tempi di intervento, ai giorni feriali, soggetti all'orario di lavoro determinato dal presente articolo, sono equiparati i sabati non festivi, fatte salve unicamente le domeniche e gli altri giorni festivi. (Esempio: ordine di pronto intervento dato il venerdì, ha come scadenza di inizio il lunedì, poiché i due giorni sono sabato - computato come intero - e lunedì, con esclusione della domenica).
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni relative alle voci "segnaletica", per le quali valgono le disposizioni in deroga stabilite dal capitolato speciale e dal presente contratto, ovvero in mancanza, definite con il relativo ordine di intervento.

Art. 22 - Termini per le opere, gli interventi e le prestazioni, contabilizzazione e penali

22.1 Esecuzione degli Interventi di Manutenzione Ordinaria Programmabile

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni Intervento Non Urgente di Manutenzione Ordinaria Programmabile richiesto dall'Amministrazione sugli impianti oggetto del presente contratto venga iniziato entro il termine che verrà imposto dalla D.L. e/o dal Responsabile del Procedimento.

Detto termine non potrà essere inferiore alle 2 giornate escluse le domeniche e i festivi dalla richiesta di intervento. Gli interventi Non Urgenti di Manutenzione Ordinaria Programmabile, verranno richiesti dall'Amministrazione all'Appaltatore mediante specifica modulistica da definirsi con la D.L., per via telematica mediante l'utilizzo del software di gestione della manutenzione.

Tali Interventi di Manutenzione Ordinaria Programmabile qualora siano compresi all'interno di lavori contabilizzati a corpo verranno ricondotti alla rispettiva voce a corpo senza che l'Appaltatore possa aver diritto ad incrementi di prezzo rispetto a quanto definito per la stessa voce a corpo, in tutti gli altri casi verranno contabilizzati a misura. Qualora l'intervento non venisse effettuato entro il termine richiesto dalla D.L., il Responsabile del procedimento su proposta della D.L. potrà applicare all'Appaltatore una penale pari ad €. 500,00 per ogni intervento richiesto per ogni giorno lavorativo o frazione di giorno di ritardo.

22.2 Esecuzione degli "Interventi Urgenti" di Manutenzione Ordinaria non Programmabile all'interno dell'orario di lavoro

L'Appaltatore ha l'obbligo di iniziare gli Interventi Urgenti di Manutenzione Ordinaria non Programmabile, sugli impianti oggetto del presente contratto, richiesti dalla D.L. ovvero dal personale tecnico del committente da questo debitamente autorizzato, entro 1 ora lavorativa dalla richiesta di intervento, ove effettuata durante l'orario di lavoro e di portare a termine l'intervento urgente in modo continuativo e nei termini assegnati dalla D.L.

Gli ordini per interventi Urgenti di Manutenzione Ordinaria non Programmabile, verranno richiesti dal Committente all'Appaltatore mediante specifica modulistica da definirsi con la D.L., per via telematica mediante l'utilizzo del software di gestione della manutenzione.

Con la stipula del presente contratto l'Appaltatore si assume pertanto l'impegno di dare inizio agli Interventi Urgenti di Manutenzione Ordinaria non Programmabile entro 1 ora lavorativa dalla richiesta di intervento da parte della D.L. ovvero dalla ricezione di segnalazioni da parte degli uffici dei LL.PP. dell'Unione, del Corpo di Polizia Municipale, delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, o di altri enti o soggetti che verranno indicati dalla D.L. e/o dal Responsabile del procedimento nel corso di esecuzione del contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore abbia rilevato direttamente o sia venuto comunque a conoscenza di situazioni di pericolo, si applica quanto indicato nell'art. 22.5.

Qualora gli Interventi Urgenti di Manutenzione Ordinaria non Programmabile non venissero iniziati entro 1 ora lavorativa (e portati a termine in modo continuativo e nei termini assegnati dalla D.L.), il Responsabile del procedimento su segnalazione della D.L. applicherà all'Appaltatore una penale pari a € 800,00 per ogni intervento richiesto per ogni ora o frazione di ora di ritardo.

22.3 Esecuzione degli "Interventi Non Urgenti" di Manutenzione Ordinaria non Programmabile

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni Intervento Non Urgente di Manutenzione Ordinaria non Programmabile richiesto dal Committente sugli impianti oggetto del presente contratto venga iniziato entro 2 giornate escluse le domeniche e i festivi dalla richiesta di intervento e ultimato entro il termine concordato con la D.L.

Gli ordini per Interventi Non Urgenti di Manutenzione Ordinaria non Programmabile, verranno richiesti dal Committente all'Appaltatore mediante specifica modulistica da definirsi con la D.L., per via telematica mediante l'utilizzo del software di gestione della manutenzione.

Con la stipula del presente contratto l'Appaltatore si assume pertanto l'impegno di dare inizio a tutti gli Interventi Non Urgenti di Manutenzione Ordinaria non Programmabile entro 2 giornate escluse le domeniche e i festivi dalla ricezione di segnalazioni da parte della D.L. O soggetti delegati e/o dal Responsabile del procedimento, e di ultimarli entro il termine concordato con la D.L. e/o Responsabile del procedimento stessi o con altri soggetti delegati che verranno indicati nel corso di esecuzione del contratto.

Qualora l'intervento non venisse iniziato entro le 2 giornate *escluse le domeniche e i festivi*, il Responsabile del procedimento su proposta della D.L. applicherà una penale pari a € 500,00 per ogni intervento richiesto per ogni giorno lavorativo o frazione di giorno di ritardo.

22.4 Esecuzione degli "Interventi Urgenti in Reperibilità" (pronto intervento)

E' previsto che al di fuori dell'orario normale di lavoro come determinato al precedente art. 21 operi un servizio di reperibilità H24 per interventi sul suolo pubblico, compresa la segnaletica, come meglio specificato all'art. 2 punto 2.19 del Capitolo III del Capitolato Speciale.

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento in reperibilità (escluso piano operativo neve e ghiaccio le cui tempistiche sono definite e regolate separatamente al successivo punto 22.6) richiesto dal Committente sugli impianti oggetto del presente contratto e sul suolo pubblico in generale, compreso la segnaletica, venga iniziato **entro 30 minuti dalla richiesta di intervento** ed eseguito secondo le tempistiche e le modalità più opportune da concordarsi con l'organo del Committente che ha richiesto l'intervento.

Con la stipula del presente contratto l'Appaltatore si assume pertanto l'impegno di iniziare tutti gli interventi

in reperibilità entro e non oltre 30 minuti dalla segnalazione da parte degli uffici del Settore LL.PP. dell'Unione, del Comando di Polizia Municipale, delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, od altri enti o soggetti che gli verranno indicati dalla D.L. e/o dal Responsabile del procedimento in corso di esecuzione del contratto.

Per il servizio di reperibilità H24, il Committente riconosce un compenso forfettario a canone per la disponibilità mentre i singoli interventi eseguiti durante il servizio di reperibilità verranno contabilizzati a parte in economia.

Le ore lavorative effettuate per i singoli interventi eseguiti durante il servizio di reperibilità verranno contabilizzate ai prezzi di manodopera di cui all'elenco prezzi dell'ora in orario di lavoro, senza alcun sovrapprezzo di alcun genere, in quanto ogni onere per lavori fuori orario normale od altro sono compresi nel canone per reperibilità (vedi art. 3 del Capitolo III del Capitolato Speciale).

Qualora l'intervento non venisse iniziato entro 30 minuti dalla chiamata, il Responsabile del procedimento su segnalazione della D.L. applicherà all'Appaltatore una penale pari a €. 1.000,00 per ogni intervento richiesto per ogni ora o frazione di ora di ritardo, fatte salve le altre conseguenze da mancata ottemperanza agli obblighi contrattuali e responsabilità dell'Appaltatore.

22.5 Esecuzione degli Interventi di messa in sicurezza

Ai sensi dell'Art. 1 lettera n) del Capitolo III del Capitolato Speciale, è previsto che operi un servizio di monitoraggio e messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali, delle pertinenze stradali, dei manufatti stradali (ponti, sottopassi, muri di sostegno, ecc.), dei manufatti e dei componenti edili che insistono sul suolo pubblico, dei cordoli, dei chiusini, dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (caditoie e bocche di lupo ostruite e danneggiate), delle banchine stradali, dei fossi stradali, degli elementi di arredo urbano, delle barriere stradali di sicurezza (guard-rail, parapetti, ringhiere, recinzioni, staccionate in legno, ecc.), della segnaletica stradale verticale e orizzontale, ecc., il tutto allo scopo di individuare situazioni di potenziale pericolo per l'utenza, per la circolazione e per la pubblica incolumità. La necessità di esecuzione di interventi finalizzati all'eliminazione delle suddette situazioni di potenziale pericolo per l'utenza, per la circolazione e per la pubblica incolumità, riscontrate dall'Appaltatore nell'ambito del suddetto servizio devono essere immediatamente comunicate dall'appaltatore al dec e/o al responsabile del procedimento che provvederanno all'emissione del conseguente ordine di lavoro. L'esecuzione di interventi finalizzati all'eliminazione di potenziali pericolo può essere inoltre direttamente ordinata dalla D.L. e/o dal Responsabile del procedimento e/o dagli organi comunali preposti (principalmente la PM) e l'Appaltatore avrà l'onere dell'esecuzione di quanto ordinato, provvedendo ad iniziare gli interventi stessi entro e non oltre 1 ora dalla richiesta di intervento pervenuta, eseguendo gli interventi medesimi in modo continuativo fino ad avvenuta messa in sicurezza della situazione di potenziale pericolo. Il servizio di monitoraggio e messa in sicurezza risulta compreso all'interno della voce "gestione tecnica" ed è computato a canone mentre l'esecuzione degli interventi è contabilizzato in economia/misura in base ai prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari (allegato B). Qualora l'intervento di messa in sicurezza ordinato dalla D.L. e/o dal Responsabile del procedimento e/o dagli organi comunali preposti, non venisse iniziato entro e non oltre 1 ora dalla richiesta di intervento, il Responsabile del procedimento su segnalazione della D.L. applicherà all'Appaltatore una penale pari a €. 1.000,00 per ogni intervento richiesto per ogni ora o frazione di ora di ritardo, fatte salve le altre conseguenze da inadempimento contrattuale e responsabilità risarcitoria dell'Appaltatore.

22.6 Esecuzione degli Interventi di sgombero neve e ghiaccio

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che l'attivazione del piano operativo neve e ghiaccio in reperibilità richiesta dal Committente per lo sgombero della neve e/o del ghiaccio sul suolo pubblico, come meglio specificato all'art. 2 punto 2.4 del Capitolo III del Capitolato Speciale, avvenga immediatamente a partire dalla richiesta anche telefonica di intervento, da parte del DEC e/o del Responsabile del procedimento o altri soggetti preposti individuati dagli stessi in corso di esecuzione del contratto, ed entro 6 ore dall'attivazione dovrà essere completata l'opera di sgombero della neve e/o del ghiaccio in tutto il territorio dell'Unione della Romagna Faentina.

Qualora, terminato il primo intervento di cui sopra, venga richiesto un ulteriore intervento di sgombero della neve in tutto il territorio dell'Unione della Romagna Faentina, esso dovrà essere eseguito ed ultimato entro 4 ore dalla ricezione della richiesta.

Qualora il piano suddetto non venga attivato immediatamente e/o non concluso entro le 6 ore, salvo il caso

di motivate ragioni tecniche, il Responsabile del procedimento su segnalazione del DEC procederà ad applicare una penale pari a € 5.000,00 per ogni intervento richiesto per ogni ora o frazione di ora di ritardo, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

Qualora gli interventi di sgombero successivi al primo non siano completati entro 4 ore dalla richiesta, salvo il caso di motivate ragioni tecniche, sarà facoltà del Responsabile del procedimento su segnalazione del DEC procederà ad applicare una penale pari a € 2.500,00 per ogni intervento richiesto per ogni ora o frazione di ora di ritardo, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

22.7 Consegna del software di gestione dell'attività manutentiva, dei piani, nella formazione dell'anagrafe manutentiva

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre, solo per conto dell'Amministrazione Comunale di Faenza l' "Anagrafe Manutentiva" (così come definita nella Premessa del Capitolato) secondo quanto descritto al Capitolo III del Capitolato Speciale.

Il procedimento di messa a punto dell' "Anagrafe Manutentiva" prevede:

a) Censimento dello stato manutentivo (Anagrafe Manutentiva): rilievo dello stato manutentivo delle strade e loro pertinenze, della segnaletica orizzontale e verticale ad esclusione della segnaletica verticale soggetta a tassa di proprietà, degli impianti semaforici, delle opere d'arte (ponti, ponticelli, sottopassi anche ferroviari, passanti, muri di sostegno) ed aree di suolo pubblico;

b) organizzazione dei dati da parte dell'Appaltatore secondo il capitolo III del capitolato speciale e secondo le indicazioni del DEC e/o del Responsabile del procedimento;

c) inserimento dei dati e delle tabelle di cui ai precedenti punti a) e b) nel data-base di gestione dell'Anagrafe Manutentiva, di gestione e programmazione dell'attività manutentiva di cui al Capitolo III del Capitolato Speciale;

Le fasi indicate ai punti a), b), e c) dovranno essere attivate contemporaneamente a partire dalla data del verbale di consegna degli impianti (contestualmente al verbale di consegna dei lavori) e **concluse tutte entro 6 mesi dalla data** del suddetto verbale (anche nel caso di consegna sotto le riserve di legge).

La mancata conclusione e consegna dell'Anagrafe Manutentiva, secondo le specifiche richieste nel presente punto e di cui all'art.1 del Capitolo I ed all'Art.2 del Capitolo III del Capitolato Speciale, comporterà l'applicazione di una penale pari a 1000 € per ogni settimana di ritardo.

E' prevista ai sensi dell'art. 2 punto 2.5.1 del Capitolo III del Capitolato da parte dell'Appaltatore la fornitura ed installazione dell'integrazione del software di censimento e gestione delle opere d'arte entro sei mesi dalla data del verbale di consegna del contratto.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporterà l'applicazione di una penale pari a 500 €/settimana.

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre Piani di Manutenzione Programmata secondo quanto descritto al Capitolo III del Capitolato Speciale.

Il procedimento di messa a punto dei Piani di Manutenzione Programmata prevede:

1) una prima presentazione, fatta dall'Appaltatore, sulla base dello stato manutentivo e della qualità richiesta o possibile (intervallo fra un rifacimento del manto e l'altro), di una lista di interventi da fare, sulle strade e loro pertinenze, sulla segnaletica orizzontale e verticale ad esclusione della segnaletica verticale soggetta a tassa di proprietà, sugli impianti semaforici, sulle opere d'arte (ponti, ponticelli, sottopassi anche ferroviari, passanti, muri di sostegno) e sulle aree di suolo pubblico, con indicazione delle priorità, alla D.L. e/o al Responsabile del procedimento con la relativa previsione di spesa;

2) messa a punto e presentazione del piano di manutenzione programmata che sarà suddiviso in annualità nel rispetto delle priorità e del budget indicati dal Responsabile del procedimento.

Per tali fasi le scadenze sono:

- 1) entro gg. 6 mesi dalla consegna dei lavori (anche nel caso di consegna sotto le riserve di legge);
- 2) entro 30 gg. consecutivi dalla risposta del Responsabile del procedimento con le indicazioni ed esigenze del piano.

Qualora si verificasse la mancata o ritardata predisposizione del piano di manutenzione programmata, tale da creare problemi per la programmazione del bilancio comunale o degli interventi, o per l'esecuzione programmata ed il controllo degli interventi, il Responsabile del procedimento su proposta del DEC applicherà all'Appaltatore una penale pari a € 500,00 per ogni giorno lavorativo o frazione di giorno di ritardo nella presentazione degli elaborati di cui alle fasi 1) e 2) sopraindicati.

Il procedimento "a regime" di stesura dei Piani di Manutenzione Programmata prevede:

- 1) una prima presentazione, fatta dall'Appaltatore, sulla base dell'aggiornamento dello stato manutentivo e della qualità richiesta o possibile (intervallo fra un rifacimento del manto e l'altro), di una lista di interventi da fare, sulle strade e loro pertinenze, sulla segnaletica orizzontale e verticale ad esclusione della segnaletica verticale soggetta a tassa di proprietà, sugli impianti semaforici, sulle opere d'arte (ponti, ponticelli, sottopassi anche ferroviari, passanti, muri di sostegno) e sulle aree di suolo pubblico, con indicazione delle priorità, alla D.L. e/o al Responsabile del procedimento con la relativa previsione di spesa;
- 2) presentazione del piano di manutenzione programmata che sarà suddiviso in annualità nel rispetto delle priorità e del budget indicati dal Responsabile del procedimento.

Per tali fasi le scadenze sono:

- 1) entro il 30/08 di ciascun anno solare contrattuale lavori;
- 2) entro 30 gg. consecutivi dalla risposta della D.L. e/o del Responsabile del procedimento con le indicazioni ed esigenze del piano.

Qualora gli interventi operativi di manutenzione non venissero effettuati nelle date previste dal Piano di Manutenzione Programmata, il Responsabile del procedimento su proposta della D.L. applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni giorno lavorativo o frazione di giorno di ritardo per ogni intervento non eseguito, fatte salve le cause di forza maggiore o meteorologiche.

22.8 Esecuzione del servizio di verifica strutturale e degli impianti segnaletici

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 – punti 2.6.1 e 2.6.2 del Capitolo III del Capitolato Speciale, deve provvedere alla esecuzione delle verifiche periodiche sulla stabilità dei manufatti e degli impianti segnaletici. La mancata consegna dei verbali di verifica al DEC e/o al Responsabile del procedimento nel rispetto delle seguenti periodicità:

- cadenza semestrale (entro il 30/04 e il 30/10 di ciascun anno contrattuale) per la verifica della stabilità dei ponti, ponticelli, dei sottopassi, anche ferroviari e dei muri di sostegno con compilazione di rapporto sui risultati da trasmettere al DEC anche su supporto informatico;
- cadenza annuale (entro il 30/10 di ciascun anno contrattuale) per le verifiche dei passanti (intendendosi per tali i tubi di diametro inferiore a $\varnothing = 100$ cm.) con compilazione di rapporto sui risultati da trasmettere al DEC anche su supporto informatico;
- cadenza annuale (entro il 30/10 di ciascun anno contrattuale) per le verifiche degli impianti segnaletici con compilazione di rapporto sui risultati da trasmettere al DEC anche su supporto informatico;
- cadenza semestrale per le verifiche di stabilità degli impianti semaforici (entro il 30/04 e il 30/10 di ciascun anno contrattuale) con compilazione di rapporto sui risultati da trasmettere al DEC anche su supporto informatico;

comporterà l'applicazione da parte del RUP di una penale pari a € 1.000,00/settimana o frazione di settimana di ritardo rispetto a ciascuna delle scadenze sopra riportate.

22.9

Dotazioni di servizio per attività di tipo gestionale

Le dotazioni di servizio richieste all'Appaltatore di cui all'art. 2 – punto 2.11 del Capitolo III del Capitolato Speciale verranno consegnate al Responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori (anche nel caso di consegna sotto le riserve di legge).

In caso di mancato completamento della fornitura nel termine sopra descritto il committente si riserva la facoltà di applicare una penale fino a € 1.000,00 per ogni giorno naturale e consecutivo o frazione di giorno di ritardo.

22.10

Presentazione di rapporti sottoscritti dall'Appaltatore relativi al servizio di verifica per l'accertamento dello stato dei luoghi a causa di sinistri passivi, con stima dei danni

L'Appaltatore ha l'obbligo, relativamente ai sinistri passivi per il Committente (danni denunciati a carico dell'Unione e/o dei Comuni aderenti) di cui al punto 2.7 del Capitolo III del Capitolato Speciale, di eseguire immediati sopralluoghi ordinati dal DEC, secondo le modalità imposte dalla normativa vigente e secondo le prescrizioni della D.L. stessa, con redazione di un rapporto tecnico di sinistro sullo stato dei luoghi mediante l'utilizzo del software in dotazione al Servizio Progettazione Infrastrutture Manutenzione Faenza, da restituire al DEC sottoscritto dall'Appaltatore, entro sette (7) giorni naturali consecutivi e continuativi dal ricevimento dell'ordine da parte della D.L.

Qualora si verificasse il mancato rispetto dei tempi sopra descritti, da parte del Responsabile del procedimento su indicazione del DEC verrà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno naturale e consecutivo o frazione di giorno di ritardo.

22.11

Presentazione dei rapporti mensili sottoscritti dall'Appaltatore relativi al servizio di verifica ed informazione sullo stato: degli scavi su suolo pubblico, dei ripristini provvisori e dei ripristini definitivi

L'Appaltatore ha l'obbligo di verifica ed informazione sullo stato: degli scavi su suolo pubblico, dei ripristini provvisori e dei ripristini definitivi sulle pertinenze stradali eseguiti da terzi sulla base delle specifiche autorizzazioni allo scavo su suolo pubblico rilasciate dagli uffici tecnici comunali competenti. L'Appaltatore riceverà, da parte del DEC e/o del Responsabile del procedimento, copia di tutte le autorizzazioni allo scavo su suolo pubblico rilasciate a terzi dagli uffici tecnici comunali preposti, unitamente alle specifiche prescrizioni tecniche e temporali. Sulla base delle autorizzazioni allo scavo su suolo pubblico di cui sopra, l'Appaltatore dovrà: 1) verificare che i lavori di scavo ed i relativi ripristini provvisori e definitivi vengano eseguiti secondo le prescrizioni imposte dal Regolamento Comunale manomissioni e ripristini della sede stradale e degli spazi pubblici e privati e secondo le prescrizioni imposte singolarmente nelle suddette autorizzazioni, 2) informare tempestivamente il DEC di eventuali difformità o negligenze nell'esecuzione dei lavori sopra descritti; 3) trasmettere entro il giorno 10 di ogni mese l'elenco degli interventi di: scavo su suolo pubblico, ripristino provvisorio e definitivo eseguiti da terzi (e regolarmente autorizzati) nel mese precedente; 4) trasmettere entro il giorno 10 di ogni mese l'elenco degli interventi di: scavo su suolo pubblico, ripristino provvisorio e definitivo da eseguirsi a cura di terzi (e regolarmente autorizzati) nel mese in corso. Tali informazioni dovranno pervenire al DEC sotto forma di rapporto sottoscritto dall'Appaltatore e nel formato da concordare con il DEC e devono essere inserite nel software in dotazione al Servizio Progettazione Infrastrutture Manutenzione Faenza.

Qualora si verificasse il mancato rispetto dei tempi sopra descritti ai punti 3) e 4), verrà applicata una penale pari a € 300,00 per ogni giorno naturale e consecutivo o frazione di giorno di ritardo.

22.12

Servizio di pronto intervento per il ripristino della sicurezza stradale e della viabilità

Il servizio di Pronto Intervento per il ripristino della sicurezza stradale e della viabilità ai sensi dell'art. 2 punto 2.12 del Capitolato Speciale, Capitolo III, prevede in capo all'esecutore l'effettuazione del servizio in concessione di pronto intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale rese precarie a seguito di sinistro stradale, il ripristino e la eventuale riparazione dei luoghi danneggiati da sinistri stradali, nonché la conseguente attività di recupero del credito dal soggetto che ha causato il danno.

Qualora le attività previste nell'ambito del Servizio di Pronto Intervento per il ripristino della sicurezza stradale e della viabilità non venissero espletate nel rispetto delle scadenze temporali e/o delle prescrizioni di

cui al precedente Art. 2 punto 2.12 del Capitolo III del Capitolato Speciale, il Responsabile del procedimento su segnalazione del DEC applicherà per ogni ritardo comprovato una penale di 500 euro. Verrà altresì applicata una penale di € 500 per ogni giorno di ritardo nell'inizio degli interventi straordinari. Qualora l'importo complessivo della penale diventi superiore a 25.000 euro/anno, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di inadempimento delle prestazioni contrattuali in ordine alla qualità e alla tipologia dei materiali forniti il DEC, su segnalazione del personale dell'Amministrazione preposto, potrà effettuare richiami scritti, anche finalizzati alla risoluzione contrattuale.

22.13 Servizio di reperibilità H24

Il Servizio di reperibilità, ai sensi dell'Art. 2 punto 2.19 del capitolo III del capitolato speciale, prevede in capo all'Appaltatore l'espletamento di tutte le attività tecniche, amministrative, logistiche, di coordinamento, di organizzazione, di operatività, ecc., al fine di espletare il servizio stesso in modo efficace ed efficiente. L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire l'espletamento del suddetto servizio nel pieno rispetto delle scadenze temporali e delle prescrizioni di cui all'Art. 2 punto 2.21 del capitolo III del capitolato speciale. Qualora le attività previste nell'ambito del Servizio di reperibilità, non venissero espletate nel rispetto delle scadenze temporali e/o delle prescrizioni di cui al precedente Art. 2 punto 2.21 del Capitolo III del Capitolato Speciale, il Responsabile del procedimento su segnalazione del DEC applicherà all'Appaltatore una penale pari a €. 500,00 per di ogni attività espletata in ritardo in difformità alle suddette prescrizioni, per ogni giorno di ritardo, fatte salve le altre conseguenze da inadempimento degli obblighi contrattuali e responsabilità dell'Appaltatore.

22.14 Servizio di emergenza per calamità naturali e/o di protezione civile

Il Servizio di emergenza per calamità naturali e/o di protezione civile, ai sensi del precedente Art. 2 punto 2.5 del Capitolo III del Capitolato Speciale, prevede in capo all'Appaltatore l'espletamento di tutte le attività tecniche, amministrative, logistiche, di coordinamento, di organizzazione, di operatività, ecc., al fine di espletare il servizio stesso in modo efficace ed efficiente. L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire l'espletamento del suddetto servizio nel pieno rispetto delle scadenze temporali e delle prescrizioni di cui all'Art. 2 punto 2.19 del Capitolo III del Capitolato Speciale. Qualora le attività previste nell'ambito del Servizio di emergenza per calamità naturali e/o di protezione civile, non venissero espletate nel rispetto delle scadenze temporali e/o delle prescrizioni di cui all'Art. 2 punto 2.5 del Capitolo III del Capitolato Speciale, il Responsabile del procedimento su segnalazione del DEC applicherà all'Appaltatore una penale pari a €. 500,00 per di ogni attività espletata in ritardo in difformità alle suddette prescrizioni, per ogni giorno di ritardo, fatte salve le altre conseguenze da inadempimento degli obblighi contrattuali e responsabilità dell'Appaltatore.

22.14 Servizio di monitoraggio e messa in sicurezza

Il Servizio di monitoraggio e messa in sicurezza, ai sensi dell'Art. 2 punto 2.6.3 del Capitolo III del Capitolato Speciale, prevede in capo all'Appaltatore l'espletamento di tutte le attività tecniche, amministrative, logistiche, di coordinamento, di organizzazione, di rilevamento, di indagine, di operatività, ecc., relativamente al monitoraggio periodico sullo stato: delle pavimentazioni stradali, delle pertinenze stradali, dei manufatti stradali (ponti, sottopassi, muri di sostegno, ecc.), dei manufatti e dei componenti edili che insistono sul suolo pubblico, dei cordoli, dei chiusini, dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (caditoie e bocche di lupo ostruite e danneggiate), delle banchine stradali, dei fossi stradali, degli elementi di arredo urbano, delle barriere stradali di sicurezza (guard-rail, parapetti, ringhiere, recinzioni, staccionate in legno, ecc.), della segnaletica stradale verticale e orizzontale, ecc., il tutto al fine di individuare situazioni di potenziale pericolo per l'utenza, per la circolazione e per la pubblica incolumità. L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire l'espletamento del suddetto servizio nel pieno rispetto delle scadenze temporali e delle prescrizioni di cui all'Art. 2 punto 2.5.3 del capitolo III del capitolato speciale. Qualora le attività previste nell'ambito del Servizio di monitoraggio e messa in sicurezza, non venissero espletate nel rispetto delle scadenze temporali e/o delle prescrizioni di cui all'Art. 2 punto 2.5.3, il Responsabile del procedimento su segnalazione del DEC applicherà all'Appaltatore una penale pari a €. 250,00 per ogni attività espletata in ritardo in difformità alle suddette prescrizioni, per ogni giorno di ritardo, per ogni ciclo di monitoraggio, fatte salve le altre conseguenze da inadempimento degli obblighi contrattuali e responsabilità dell'Appaltatore.

22.15 Servizio di preventivazione

Il Servizio di preventivazione, ai sensi dell'Art. 1 comma b) del Capitolo I del Capitolato Speciale, prevede in capo all'Appaltatore l'onere della redazione di: studi di fattibilità, piani di intervento, schemi funzionali, analisi tecniche ed economiche, computi metrici, relazioni tecniche, relazioni fotografiche, elaborati grafici, report di sopralluogo, ecc., richiesti dal DEC e/o dal Responsabile del procedimento, relativi ad interventi di manutenzione ordinaria delle strade-segnaletica ed alla gestione della viabilità, il tutto al fine di definire soluzioni tecnicamente ed economicamente realizzabili per far fronte sia alle esigenze di carattere manutentivo e gestionale del patrimonio viabile, sia a situazioni di potenziale pericolo e/o disservizio per l'utenza, per la circolazione e per la pubblica incolumità L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire l'espletamento del suddetto servizio nel pieno rispetto delle scadenze temporali e delle prescrizioni di cui all'Art. 2 punto 2.3.1 del capitolo III del capitolato speciale. Qualora le attività previste nell'ambito del Servizio di preventivazione, non venissero espletate nel rispetto delle scadenze temporali e/o delle prescrizioni di cui all'art. 2 punto 2.3.1 del capitolo III del capitolato speciale, il Responsabile del procedimento su segnalazione della D.L. applicherà all'Appaltatore una penale pari a €. 250,00 per di ogni attività espletata in ritardo in difformità alle suddette prescrizioni, per ogni giorno di ritardo, fatte salve le altre conseguenze da inadempimento degli obblighi contrattuali e responsabilità dell'Appaltatore. Le penali relative ai ritardi nell'esecuzione degli interventi di Manutenzione Ordinaria Programmabile, sono disciplinate dal presente Art. 22.

22.16 Conformità dei materiali

L'Appaltatore ha l'obbligo, su richiesta della D.L. e/o del Responsabile del procedimento e secondo quanto descritto all'art. 4 del presente Contratto e al Capitolo II del Capitolato Speciale, a prestarsi per sottoporre i materiali da impiegare o già impiegati a tutte le prove regolamentari ed agli esperimenti speciali che potranno prescrivere la D.L. e/o il Responsabile del procedimento stesso per l'accertamento delle loro qualità e caratteristiche.

Qualora i risultati accertati dai laboratori evidenziassero una non rispondenza alle specifiche contenute nel presente Capitolato, l'Appaltatore ha l'obbligo di rifare il lavoro o sostituire i materiali e sarà facoltà del Responsabile del procedimento applicare una penale pari al 25% del valore degli interventi eseguiti.

22.17 Inadempienze varie del contratto e del Capitolato

Qualora, al di fuori delle penali espressamente previste nei paragrafi precedenti l'esecutore violi comunque le obbligazioni, le prescrizioni ed i vincoli posti a suo carico dal presente contratto e dal Capitolato Speciale sarà passibile per ogni violazione di una penale contrattuale da € 200,00 a € 2.000,00 quantificata in considerazione della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva.

L'applicazione delle penali tutte previste dal presente art. 22 deve essere preceduta da contestazione scritta all'esecutore.

L'applicazione di tutte le penali, di cui al presente articolo, avverrà mediante ritenuta, in sede di liquidazione successiva a favore dell'Appaltatore, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva con conseguente obbligo per l'esecutore di provvedere alla immediata reintegrazione della stessa, per l'importo corrispondente alla penale applicata, pena in difetto la risoluzione del contratto.

Anche a seguito dell'applicazione delle penali nei confronti dell'Esecutore, quest'ultimo resta comunque responsabile per gli eventuali maggiori danni.

Art. 23 – Lavori opzionali di manutenzione straordinaria del suolo pubblico

Il committente si riserva l'opzione dell'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria del suolo pubblico secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale, Capitolo III art. 2 punto 2.23.

In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione dei lavori secondo le condizioni di cui al progetto che sarà approvato dall'Amministrazione e con l'applicazione dell'elenco prezzi unitari e dell'Elenco regionale dei prezzi al netto del ribasso offerto in sede di gara, secondo le tempistiche indicate dal Responsabile del procedimento.

Art. 24 - Esecuzione d'ufficio delle attività

L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente di procedere all'esecuzione di tutte le opere e/o interventi, o di parte di essi, d'ufficio e a tutto carico dell'esecutore, quando questi, senza giustificato motivo, ritardasse l'esecuzione degli interventi o li conducesse in modo tale da non assicurare la loro ultimazione nel termine contrattuale o comunque definito dal Committente in sede di esecuzione, o da compromettere la buona riuscita dell'opera.

Art. 25 – Attività maggiormente esposta a rischio di infiltrazione mafiosa

1. L'impresa esecutrice s'impegna a comunicare all'appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento dei subappalti e subcontratti con riguardo alle attività di cui all'art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 è fatto obbligo per l'appaltante autorizzare subcontratti e subappalti concernenti le attività elencate all'art. 1 co. 53 della citata legge, previa acquisizione della comunicazione ed informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n. 159/2011, attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose istituiti presso le competenti Prefetture, secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.L. n. 90/2014, come convertito dalla L. n. 114/2014.

3. Nel caso in cui la Prefettura neghi l'iscrizione dell'impresa nell'elenco o provveda alla sua cancellazione dall'elenco, l'appaltante revocherà l'autorizzazione al subcontratto o subappalto. L'esecutore, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subcontraente o del subappaltatore.

4. L'esecutore si obbliga ad inserire in ciascun subcontratto o subappalto concernente le attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al presente articolo, clausola risolutiva espressa per il caso in cui la Prefettura competente non rilasci l'iscrizione o cancelli il subcontraente o il subappaltatore dall'elenco

Art. 26 - Subappalto

- L'esecutore può avvalersi del subappalto e del cottimo, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, qualora abbia presentato, all'atto dell'offerta, apposita dichiarazione contenente l'indicazione delle prestazioni di servizio e dei lavori o delle parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.

- Il subappalto e il cottimo regolarmente dichiarato in sede di offerta, nonchè tutti i subcontratti previsti nel precedente articolo 25 dovranno essere debitamente autorizzati dall'appaltante. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'appaltante procede alla verifica della regolarità contributiva acquisendo d'ufficio DURC on-line, in corso di validità, secondo le modalità di cui al D.M. 30/01/2015.

- Riguardo ai limiti, modalità e requisiti per la richiesta ed autorizzazione al subappalto si richiama l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

- In mancanza delle condizioni richieste dalla legge per potere dar corso al subappalto e al cottimo ovvero qualora non vengano osservate le modalità ed i termini stabiliti dal presente articolo, dal precedente articolo 25 e dai provvedimenti conseguenti, il subappalto e il cottimo anche se richiesti, non potranno essere autorizzati.

- Fino al rilascio dell'autorizzazione non potrà avere inizio l'esecuzione delle relative lavorazioni da parte del subappaltatore o del cottimista.

- Quanto sopra anche qualora per ragioni di urgenza, si proceda alla consegna dei lavori sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto.

- Con riferimento alle opere scorporabili OS10, a qualificazione obbligatoria, nel caso di eventuale subappalto, l'aggiudicatario, fermo restando l'obbligo di preventiva indicazione all'atto dell'offerta, è comunque tenuto a subappaltare tali opere ad impresa in possesso di adeguata qualificazione.

- L'esecutore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

- L'esecutore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'appaltante ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del codice, l'appaltatore è liberato dalla

responsabilità di cui sopra.

- Per il trattamento economico e normativo si applica il comma 9 dell'art. 105 del codice.
- L'esecutore ha l'obbligo di trasmettere all'appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'esecutore. Qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, l'appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.
- L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice. Qualora durante l'esecuzione, il committente dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori da parte del subappaltatore, potrà con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.
- L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista.
- Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto d'appalto ovunque espletate che richieda l'impiego di manodopera, come previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.
- Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni oggetto del subappalto.
- Fatti salvi gli obblighi posti a carico dell'esecutore dal precedente art. 25 di comunicazione dell'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, il medesimo deve trasmettere all'appaltante tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, indicanti oltre alle clausole di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
- Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo e dalla richiamata normativa, si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 26- bis Avalimento

(Eventuale - articolo da inserire nella sola ipotesi in cui il concorrente abbia utilizzato l'istituto dell'avvalimento)

Il direttore dell'esecuzione verificherà durante l'esecuzione che siano state messe a disposizione da parte dell'impresa ausiliaria a favore dell'esecutore tutte le risorse necessarie di cui quest'ultimo è carente, per tutta la durata dell'appalto, così come risulta dalla documentazione allegata all'offerta presentata in sede di gara, fermo restando la responsabilità in solido di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si applica l'art. 89 del Codice.

Art. 27- Verifica per la sicurezza della pubblica incolumità: interventi di somma urgenza

- L'Appaltatore, come previsto dal precedente art. 22 punti 22.8 e 22.14, dovrà fare verifiche periodiche agli impianti oggetto dell'appalto (pertinenze stradali di competenza comunale e relativa segnaletica stradale), in particolare: sedi stradali, aree di pertinenza stradale, ponti, ponticelli, sottopassi, passanti, muri di sostegno ed impianti di segnaletica verticale di cui rilascerà verbale alla D.L., con periodicità e modalità indicate all'art.2 – punto 2.6 del Capitolo III del Capitolato Speciale, al fine di verificare la stabilità dei manufatti ed individuare possibili cause di pericolo per la pubblica incolumità.
- Relativamente a quanto indicato ai punti 2.6.1 e 2.6.2 la prima ispezione dovrà essere eseguita entro 120 giorni dalla data di consegna dei lavori.
- Relativamente a quanto indicato al punto 2.6.3 la prima ispezione dovrà essere eseguita entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori.
- L'Appaltatore produrrà una documentazione come previsto all'art. 2 punto 2.6 del soprarichiamato Capitolato, accompagnata, nel caso, da proposte dettagliate e che evidenzino le cause di pericolo accertate e i necessari interventi per la messa in sicurezza.
- La D.L. metterà a disposizione dell'Appaltatore la documentazione in possesso del committente relativa alle strade, alle opere d'arte (ponti, ponticelli, passanti, sottopassi), alla segnaletica verticale ed agli impianti

semaforici e sarà compito dell'Appaltatore aggiornare i dati, relativi alle verifiche a vista, anche per i ponti, sottopassi, ponticelli, passanti, manufatti ed impianti di segnaletica verticale, di cui non si dispone di documentazione.

- Lo stesso Appaltatore dovrà istituire un servizio di vigilanza sul suolo pubblico adibito a viabilità veicolare e pedonale per individuare con la massima tempestività quelle situazioni che possono creare pericolo alla pubblica incolumità ai sensi di quanto indicato all'art. 2 – punto 2.6 del Capitolo III del Capitolato Speciale
- Il fac-simile dei verbali relativi alle verifiche di cui ai commi precedenti dovrà essere approvato dalla D.L. e dovrà contenere le notizie e le dichiarazioni richieste complete ed esaurienti, anche in funzione di esigenze proprie del Committente.
- Oltre a queste visite periodiche, la D.L. e/o il Responsabile del procedimento potranno richiedere specifiche verifiche e a tale scopo l'Appaltatore dovrà fare delle ispezioni di cui rilascerà verbale al Committente; il tutto compreso nella voce "Gestione Tecnica".
- E' fatto obbligo di segnalare immediatamente alla D.L. e/o al Responsabile del procedimento qualsiasi causa di possibile pericolo, assieme all'indicazione di provvedimenti urgenti, a breve o medio termine, da adottare per evitare pericoli alle persone o danni alle cose.
- Per tale situazione di pericolo (per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale, ad es. buche, pavimentazioni anormalmente sconnesse o componenti e/o accessori alla viabilità pericolanti, ecc.), l'Appaltatore, oltre all'obbligo di segnalazione, deve adottare idonei provvedimenti operativi di urgenza a tutela della sicurezza pubblica e/o salvaguardia del patrimonio stradale.
- Le segnalazioni dell'Appaltatore devono essere in ogni caso dettagliate ed adeguatamente documentate per consentire al Committente le valutazioni di competenza come indicato al punto 22.6 e al punto 22.8 del presente contratto.

Art. 28Danni a terzi e responsabilità civili e penali ed obblighi dell'Appaltatore per difetti di costruzione. Responsabilità ed assicurazione del concessionario.

- E' a carico dell'esecutore ogni e qualsiasi responsabilità per danni a terzi, alle cose ed alle persone, che derivassero per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, o nell'esecuzione dei lavori, sei servizi, delle prestazioni e delle forniture oggetto del presente contratto, con pieno esonero per il Committente da ogni responsabilità, fatto salvo unicamente il rischio da committenza.
- Ai sensi e per gli effetti del presente articolo è considerato terzo anche l'Unione o i Comuni ad essa aderenti.
- L'osservanza del contratto e delle previsioni del capitolato ed elaborati ulteriori e la presenza in luogo del personale del Committente o di incaricati del Committente e l'eventuale approvazione di interventi, di opere, preventivi od elaborati qualsiasi da parte del Committente non limitano o riducono tale piena responsabilità.
- L'esecuzione dei lavori è garantita, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, da apposita polizza di assicurazione conforme allo schema tipo 2.3, Sezione A, approvato con D.M. 12.03.2004 n. 123 ed alle relative schede tecniche parti integranti approvate con medesimo D.M., che copra tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, in particolare i danni subiti dall'appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La garanzia assicurativa è stata presentata dall'Appaltatore con polizza n° _____ del _____.

in caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale la copertura assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte i concorrenti con responsabilità solidale. In caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

La somma assicurata è pari a:

Partita 1 - Opere € 1.000.000,00

Partita 2 - Opere preesistenti € 1.000.000,00

Partita 3 - Demolizione e sgombero € 100,00

La polizza garantisce inoltre l'appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori conforme allo schema tipo 2.3, Sezione B, approvato con D.M. 12.03.2004 n. 123 ed alle relative schede tecniche parti integranti approvate con medesimo D.M.. Il relativo massimale è pari a € 1.500.000,00 in conformità del criterio stabilito dall'art. 103 co. 7 D.Lgs. n. 50/2016.

La prescritta garanzia assicurativa deve precisare le esclusioni specifiche dalla garanzia, in relazione agli artt. 3 e 12 dello schema tipo 2.3., nonché la delimitazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 16 del medesimo schema tipo.

L'Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento

delle obbligazioni derivanti dal presente contratto.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Si richiamano gli artt. 5 e 13 dello schema tipo 2.3. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, si richiama l'art. 6 dello schema tipo 2.3 e l'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora non vi abbia già provveduto, l'esecutore è tenuto a trasmettere all'appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. In ogni caso in difetto, e fino alla presentazione della polizza, non potrà procedersi alla consegna dei lavori.

Qualora per ragioni di urgenza, si proceda alla consegna dei lavori sulla base dell'aggiudicazione definitiva, l'esecutore è tenuto a presentare copia della polizza prescritta dal presente articolo al momento della consegna.

E' fatta salva in ogni caso la piena responsabilità dell'esecutore nei confronti del committente, ai sensi degli articoli 1667, 1668, 1669 Codice Civile ed il conseguente danno, anche quello maggiore eccedente i limiti assicurati.

- Il concessionario del servizio di pronto intervento per ripristino sicurezza stradale è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei veicoli utilizzati. Il concessionario del servizio dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare gli enti proprietari della strada e l'Unione da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post-incidente; a questo scopo dovrà disporre di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno 5.000.000,00 (cinque milioni) di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente e comunque ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Unione e ai Comuni aderenti, a terzi e a cose, per tutta la durata contrattuale.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al punto superiore, dovrà produrre un'appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento, per tutta la durata contrattuale. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 (cinque milioni) di euro.

L'esistenza di tale polizza non libera il concessionario dalle proprie responsabilità. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza è stata presentata dall'esecutore con polizza n° _____ del _____.

Il concessionario sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente disciplinare.

Art. 29 Danni per causa di forza maggiore

- Nel caso di danni da forza maggiore, provocati alle opere da eventi imprevedibili e/o eccezionali per i quali l'esecutore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni, questi devono essere denunciati dall'esecutore alla direzione lavori entro il termine di cinque giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

- Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

- Salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, l'impresa ha l'obbligo fino alla ripresa in carico degli impianti da parte del Committente, della manutenzione e conservazione delle opere a propria cura e spese.

- Qualora la conservazione delle opere venga effettuata dall'impresa mediante custodia o guardiania, la stessa è tenuta al rispetto delle prescrizioni previste per legge.

- I lavori di sistemazione di eventuali inconvenienti riscontrati prima e durante le operazioni di ripresa in consegna degli impianti, ritenuti indifferibili e urgenti ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento e che l'Appaltatore non esegua nei termini che gli sono stati prescritti, potranno venire eseguiti dalla Stazione Appaltante stessa con addebito della relativa spesa all'impresa inadempiente.

- L'Appaltatore fornisce completa garanzia di tutte le opere ed impianti compresi nell'Appalto fino alla ripresa in consegna degli impianti da parte del Committente.

- L'impresa non ha diritto ad alcun compenso ulteriore per gli oneri di cui sopra.

Art. 30 – Controversie

- Qualora ne ricorrano le condizioni, al presente contratto si applicano gli artt. 204, 205, 211 del D.Lgs. n. 50/2016.
- Per la risoluzione di eventuali controversie tra Appaltante ed appaltatore in sede di esecuzione si esclude espressamente la competenza arbitrale.
- Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, in sede di esecuzione del presente contratto di appalto, è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede l'appaltante.

Art. 31 – Risoluzione del contratto

- L'appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nei casi e con le forme previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016
- Qualora il direttore dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'Esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori o dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Esecutore. Il direttore dell'esecuzione, su indicazione del responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti all'Esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall'Esecutore, ovvero scaduto il termine senza che l'Esecutore abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.
- Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune risolve il contratto fatto salvo il pagamento delle penali.
- Nel caso di risoluzione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il Comune provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del dirigente competente.
- In sede di liquidazione finale dei lavori e dei servizi dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove l'appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
- In ogni caso nelle ipotesi di risoluzione è fatto salvo il diritto dell'appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- Per quanto previsto dai precedenti commi l'appaltante ha diritto di rivalersi sulla garanzia prevista ai sensi del precedente art. 2.
- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis, della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 32 – Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", nonché di quelli previsti dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione della Romagna Faentina approvato con atto di Giunta n. 79 del 30.01.2013, e del Comune di Faenza approvato con atto G.C. n. 12 del 28/1/2014, si estendono, per quanto compatibili, all'esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.

In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al precedente comma in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, l'appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 33 – Facoltà di recesso

1. L'appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, con le modalità e nei termini previsti all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 34 - Scioperi

- In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Committente in via preventiva e tempestiva.
- L'Appaltatore è altresì tenuto comunque ad assicurare il servizio di pronto intervento e l'esecuzione di interventi urgenti di emergenza a tutela della pubblica incolumità che gli verranno ordinati secondo quanto previsto dal presente contratto, secondo la tempistica e le modalità prescritte in ragione le possibili cause di pericolo alla pubblica incolumità.
- Rimangono comunque anche durante gli scioperi le responsabilità a carico dell'Appaltatore derivanti dal contratto d'appalto.

Art. 35 - Ordini della Direzione Lavori

- Gli Ordini di Servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme del Capitolato Speciale e della normativa di riferimento.
- L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare inizio alla loro esecuzione nelle modalità e tempi previsti per ciascuna tipologia di lavoro indicata nel Capitolato Speciale e nel presente contratto, anche quando si tratti di lavori particolari da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione di ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
- Resta comunque fermo il diritto dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.
- L'Appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all'Ufficio della Direzione dei Lavori, nei giorni o nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l'Impresa è tenuta a firmare.

Art. 36 - Misura ed accertamento delle opere

- Il Direttore dei Lavori potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle opere compiute: qualora l'Appaltatore non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine ultimo non inferiore a cinque giorni e, nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalla prima rata di acconto e/o dalla cauzione.
- In tale evenienza, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei certificati di pagamento.
- Indipendentemente da quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione Lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d'opere e somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero più eseguire come pure alla pesatura e alla misurazione di tutto ciò che dovrà essere pesato e misurato prima del collocamento in opera.
- Se, per non esser stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi eventualmente accertare in modo esatto le quantità e le qualità dei lavori compiuti dall'Appaltatore, questi dovrà accettare la stima che verrà fatta dalla Direzione dei Lavori e sopportare tutte le spese e i danni che si dovessero incontrare per una tardiva ricognizione.

Art. 37 - Difetti di costruzione

- L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con i materiali per qualità, misura o peso inferiori a quelli prescritti; qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti con addebito all'Appaltatore delle relative spese.

- Ove la Direzione dei Lavori ritenga che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni.
- Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto, a suo tempo debito, di effettuare gli accertamenti, l'Appaltatore ha diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

Art. 38 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Il personale dell'Appaltatore è tenuto agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni o ai documenti di cui venga a conoscenza in ragione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente servizio. Quanto al trattamento, conservazione e misure di sicurezza dei dati, l'Amministrazione e l'Appaltatore sono tenuti, per quanto di competenza, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni. L'Appaltatore viene designato "Responsabile esterno del trattamento di dati personali" con apposito atto facente parte integrante del presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegato.

Art. 39 - Certificato di Collaudo

- La collaudazione dei lavori e dei servizi verrà eseguita secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dal D.P.R. 207/2010 per le norme in vigore.
- Per quanto riguarda i lavori trattandosi di molteplici interventi di manutenzione ordinaria di importo singolo inferiore a 500.000,00 Euro il certificato di Collaudo è sostituito con quello di Regolare esecuzione emesso dal Direttore Lavori e confermato dal Responsabile del procedimento entro 3 mesi dal 31 dicembre di ogni anno, relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti nell'anno solare di riferimento. Pertanto ciascuno dei Certificati di regolare esecuzione rilasciati annualmente sarà riferito complessivamente all'ammontare globale degli interventi di manutenzione ordinaria realizzati nell'anno solare di riferimento.
- Per quanto riguarda le prestazioni di servizio l'Amministrazione, trattandosi di un servizio con prestazioni continuative, procederà entro 90 gg dal termine di ogni anno contrattuale, ad una verifica di conformità in corso di esecuzione come previsto dall'art.111 del DLgs 50/2016. L'Amministrazione procederà, alla scadenza del contratto, alla verifica finale che attesti la regolare esecuzione delle attività svolte entro i sei mesi successivi alla chiusura del Contratto. La verifica avrà riguardo, in particolare anche se non in via esaustiva:
 - all'accertamento della correttezza dei pagamenti svolti, anche con riferimento ai presupposti documentali e contabili degli stessi;
 - all'accertamento dello stato delle aree e dei beni comunque oggetto delle Attività eseguite dall'Appaltatore;
 - all'accertamento dell'avvenuto adempimento di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. Qualora la verifica risulti favorevole e venga approvata la relativa attestazione dall'Amministrazione, verrà concessa l'autorizzazione allo svincolo della cauzione rilasciata dall'Appaltatore a favore dell'Amministrazione, nonché di tutte le somme altrimenti trattenute ai sensi del presente atto, e sarà autorizzata l'emissione della fattura per il saldo eventualmente dovuto per le prestazioni erogate. In caso diverso l'Amministrazione procederà ai conseguenti conguagli, previa eventuale applicazione di tutti gli effetti contrattuali, soddisfacciandosi ove necessario sulla cauzione definitiva.
- Il Certificato di regolare esecuzione contiene gli elementi di cui all'art. 229 del D.P.R. 207/2010 e si applicano le disposizioni previste dall'art. 229, co. 3, del medesimo D.P.R.
- Nel caso in cui fra i lavori ultimati vi siano comprese opere in c.a. o c.a.p. e metalliche da sottoporre al collaudo statico a norma dell'art. 7 della L. 1086/71 e del D.M. del 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e non sia stato ancora nominato il Collaudatore, il Direttore dei Lavori provvederà ad eseguire secondo quanto indicato al punto 8 parte I del D.M. 27.7.1985 (Norme Tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche) e del D.M. del 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni" delle prove di carico, ai fini del collaudo statico che risulteranno da apposito verbale sottoscritto assieme all'Appaltatore.
- Il pagamento della rata di saldo annuale, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dalla emissione del certificato di regolare esecuzione annuale e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile. Per quanto riguarda le modalità di svincolo delle ritenute a garanzia si rimanda a quanto riportato nell'Art 2 del presente Contratto.
- Alla scadenza del contratto dovrà essere altresì rilasciato il CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (comprensivo del certificato di verifica di conformità delle prestazioni di servizio)

- Qualora nel biennio decorrente dalla data di emissione del certificato di COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (comprensivo del certificato di verifica di conformità delle prestazioni di servizio), dovessero emergere vizi o difetti dell'opera il responsabile del procedimento provvederà a denunciare il vizio o difetto e ad accertare, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera. L'appaltante potrà far eseguire in danno dell'esecutore i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
- Si applicano le disposizioni previste dall'art. 234, commi 2, 3 e 4, D.P.R. n. 207/2010 circa gli ulteriori provvedimenti amministrativi.
- L'appaltante si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata delle opere, prima che intervenga il certificato di collaudo tecnico amministrativo, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.
- L'appaltante acquisisce d'ufficio, con modalità telematica secondo le prescrizioni del D.M. 30/1/2015, "DURC on-line" in corso di validità, ai fini del certificato di regolare esecuzione.
- Tutti i servizi del presente contratto ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n.50/2016 sono soggetti a verifica di conformità, al fine di certificare che il contratto è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto offerto in sede di gara in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche. Alle verifiche di conformità si applicano le disposizioni dell'art. 102 del D. Lgs. n.50/2016.

Art. 40 - Documenti parte integrante del contratto

- I lavori, le prestazioni, i servizi e le dotazioni di cui al presente contratto dovranno essere realizzate alle condizioni tutte e secondo le modalità indicate dal:
 - dalle disposizioni del presente contratto
 - Capitolato Speciale (Premessa, Capitolo I: Norme Tecnico-Amministrative; Capitolo II: Norme tecniche; Capitolo III: Disposizioni Prestazionali Particolari;
 - Elenco Prezzi Unitari
 - Elenco impianti semaforici
 - Piani operativi neve e ghiaccio
 - Piano di sicurezza generale

che, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

- Gli elaborati progettuali di cui al comma precedente sono stati approvati con l'atto _____ n. _____ del _____ di approvazione del progetto esecutivo, sono depositati in originale presso _____ e sono integralmente conosciuti dalle parti.
- Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di esecuzione a seguito di contrasto tra le previsioni di elaborati progettuali diversi, si osserva fra gli stessi il seguente ordine di prevalenza:

CONTRATTO

CAPITOLATO SPECIALE (Capitolo III e relativi allegati)

CAPITOLATO SPECIALE (Capitolo I, Capitolo II e relativi allegati)

ELENCO PREZZI UNITARI

- Al presente contratto è inoltre allegata l'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara, che costituisce a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del contratto.
- I documenti dell'offerta tecnico-gestionale dell'appaltatore configuranti precise obbligazioni contrattuali in capo all'appaltatore sono allegati al contratto quale parte integrante e sostanziale, con pieni effetti tra le parti in sede di esecuzione.

Art. 41 – Rinvio

- Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espressamente rinvio alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti al momento di pubblicazione del bando di gara.
 - Per quanto riguarda l'esecuzione, la contabilità dei lavori ed il collaudo si rinvia espressamente alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 ed al D.P.R. n. 207/2010 vigenti al momento di pubblicazione del bando di gara.
3. Ai sensi del comma 8 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto non espressamente previsto nello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e negli atti attuativi, alla esecuzione del contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 42 – Spese

- Si dà atto che il presente appalto è soggetto ad I.V.A. che viene assunta dall'Unione della Romagna Faentina ai sensi del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e successive modifiche ed integrazioni.
- Le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a carico dell'appaltatore.
- Si dà atto che il presente contratto, sottoscritto con modalità elettronica, sarà registrato a termini del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 del codice civile sono oggetto di specifica separata approvazione per iscritto le condizioni stabilite dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.